

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

SOMMARIO

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
1.1.Introduzione	4
1.2.Natura della responsabilità.....	5
1.3.Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	5
1.4.Fattispecie di reato	5
1.5.Apparato sanzionatorio	6
1.6.Delitti tentati	7
1.7.Procedimento di accertamento dell'illecito.....	7
1.8.Modelli di organizzazione, gestione e controllo	8
1.9.Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	9
1.10. Sindacato di idoneità.....	9
2. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO GOVERNATIVO GENERALE DI ALL.COOP S.C.A.	11
2.1.All.Coop s.c.a.....	11
2.2.Modello di Business.....	13
2.3.Governance di All.Coop s.c.a.	15
2.3.1. La Governance di All.Coop s.c.a.	15
2.3.2. Principi di controllo in materia di deleghe e procure.....	17
2.3.3. Principi di controllo inerenti al sistema organizzativo generale	17
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	19
3.1. Premessa – Finalità del Modello.....	19
3.2. Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001.....	20
3.2.1 Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi	22
3.2.2. SCI-GR - Presidi di Controllo orizzontali.....	23
3.2.3. Integrazione dei Sistemi di Controllo e Gestione dei Rischi	30
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001.....	31
4.1.L'Organismo di Vigilanza	31
4.2.Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.	32
4.3.Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	33
4.4.Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie.....	35

4.5. Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	37
4.6. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	38
5. SISTEMA DISCIPLINARE.....	39
5.1. Funzione del sistema disciplinare	39
5.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati	39
5.3. Violazioni del Modello e relative sanzioni.	40
5.4. Misure applicate nei confronti dei dirigenti.	42
5.5. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione	42
5.6. Misure nei confronti dei sindaci.....	42
5.7. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.....	42
6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	44
6.1. Premessa.....	44
6.2. Dipendenti	44
6.3. Altri destinatari.....	45
7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	46
7.1. Adozione del modello	46
7.2. Verifiche e controlli sul Modello	46
7.3. Aggiornamento e adeguamento.....	46

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A - Reati nei rapporti con la P.A.

PARTE SPECIALE B - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

PARTE SPECIALE C - Reati Societari

PARTE SPECIALE D - Reati Informatici e Trattamento illecito di dati

PARTE SPECIALE E - Reati contro l'Industria e il Commercio

PARTE SPECIALE F - Reati in materia di Antiriciclaggio

PARTE SPECIALE G - Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore

PARTE SPECIALE H - Reati in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE I – Reati contro la Personalità Individuale

PARTE GENERALE

PARTE SPECIALE L - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

PARTE SPECIALE M - Reati Ambientali

PARTE SPECIALE N – Reati Tributari

REVISIONI DEL DOCUMENTO

Data inizio validità	Commento
28/06/2016	Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di All.Coop s.c.a.
27/12/2018	Aggiornamento Codice Etico e di Condotta
27/04/2021	Aggiornamento Codice Etico e di Condotta
25/11/2022	Revisione complessiva di tutte le parti del Modello per adeguarlo all'evoluzione dinamica della società. Aggiornamento Codice Etico e di Condotta. Aggiornamenti normativi: <ul style="list-style-type: none">• REATI TRIBUTARI (art. 25 -<i>quinqüesdecies</i>)

CAPITOLO 1

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D. Lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹ è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria e Confcooperative, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

¹ Il D. Lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4. Fattispecie di reato

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. da 24 a 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell’art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);

- B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- D. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- E. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- F. Reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter);
- G. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- H. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- I. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- J. Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- K. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- L. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- M. Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 25 -octies.1);
- N. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- O. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- P. Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Q. Delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies);
- R. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- S. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- T. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- U. Reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- V. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche in adeguamento a obblighi di natura internazionale e comunitaria.

Per quanto concerne All.Coop, sono state considerate potenzialmente rilevanti alcune fattispecie di reato rientranti nelle categorie: A-B-D-E-F-I-K-L-N-O-P-Q-T.

1.5. Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9-23 del D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare) che può variare da un minimo di euro 25.822,00 a un massimo di euro 1.549.370,00;
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*”) che, a loro volta, possono consistere in: (i) interdizione dall'esercizio

dell'attività; (ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; (iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; (v) divieto di pubblicizzare beni o servizi; (vi) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); (vii) pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001.

1.6. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono”*.

1.8. Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"².

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta³.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

² La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

³ Art. 7, comma 1, del D. Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

Si assiste qui a un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.9. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Le principali Linee Guida poste a base del presente Modello sono quelle emanate da Confindustria, aggiornate, da ultimo, a giugno 2021 (di seguito, “Linee guida di Confindustria”) e quelle emanate da Confcooperative, aggiornate da ultimo il 21 settembre 2010; tali documenti hanno fornito, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.10. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO GOVERNATIVO GENERALE DI ALL.COOP S.C.A.

2.1. All.Coop s.c.a.

La Società **ALL.COOP SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA** (di seguito, per brevità, anche All.Coop. o la Società) è stata costituita in data 24 aprile 1996 e ha come oggetto sociale:

- a) disporre la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, selezione, controllo, condizionamento, distribuzione, promozione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti zootecnici provenienti prevalentemente dalla conduzione di allevamenti propri e dei soci;
- b) condurre allevamenti zootecnici per conto proprio;
- c) provvedere alla collocazione sul mercato dei prodotti, sottoprodotti e dei loro derivati o alla gestione dei rifiuti ottenuti dalla lavorazione, sia propri sia conferiti dai soci, con la facoltà per l'organo amministrativo di aprire spacci, negozi, punti vari sia in Italia sia all'estero;
- d) affidare a terzi di provata serietà e competenza ed in possesso di adeguata attrezzatura, il compito di ritirare, lavorare, conservare e vendere alle migliori condizioni i prodotti propri o conferiti dai soci;
- e) disciplinare la produzione dei soci allo scopo di ottenere varietà e qualità più gradite e più facilmente collocabili nei mercati interni ed esteri;
- f) favorire i nuovi criteri di allevamento mediante impianti propri di paragone e sperimentazione;
- g) provvedere nell'interesse dei soci e ai fini del conseguimento degli scopi sociali, all'impianto e all'esercizio di magazzini frigoriferi, stoccaggi, depositi, incubatoi, mangimifici, mulini, macelli, depositi di medicinali e integratori, stabilimenti per il compimento di lavorazioni agro-industriali ed agricole, nonché la trasformazione e la riutilizzazione degli scarti di macellazione;
- h) promuovere ed attuare iniziative rivolte a elevare il livello tecnico degli allevatori associati e a formare maestranze sempre più specializzate in materia di allevamenti;
- i) aiutare e stimolare i soci all'ammodernamento dei loro allevamenti ed eventualmente alla costruzione di nuovi, sia con consigli, anticipazioni, finanziamenti a medio e lungo termine e sia con l'assistenza, nel disbrigo delle pratiche atte a ottenere i contributi previsti dalle leggi vigenti e future in materia agricola e zootecnica.

In generale la cooperativa All.coop potrà, nel campo agricolo e zootecnico, assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via

PARTE GENERALE

prevalente agli stessi di beni e servizi.

La cooperativa All.coop, in misura non prevalente, potrà altresì esercitare l'attività agro-energetica derivante da residui della lavorazione e trasformazione di prodotti e sottoprodotti agricoli e zootecnici; potrà inoltre produrre e vendere energia elettrica e calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, carburanti ottenuti da produzioni vegetali e prodotti chimici, biomasse, derivanti da prodotti agricoli propri e dei soci.

La cooperativa All.coop può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa All.coop potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31-01-1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e quindi in via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie sia personali che reali.

La Società potrà, inoltre, sempre in misura non prevalente ed ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare garanzie reali e personali sia a favore di società controllate e collegate, sia a favore di terzi.

La Società è iscritta all'Albo delle società cooperative, alla sezione **Cooperative a mutualità prevalente**, categoria Cooperative di conferimento Prodotti agricoli e Allevamento.

Come sopra accennato, la Società è costituita in forma di **Cooperativa** e opera in campo agricolo sotto l'egida del **D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001**.

In base all'art. 5 dello Statuto di All.Coop., possono assumere la qualifica di **soci cooperatori** le persone fisiche o giuridiche, **produttori singoli o associati in forma giuridica societaria, che esercitano l'attività di allevatori e che dispongono di prodotti zootecnici in qualità di proprietari, affittuari, soccidari, usufruttuari e conduttori in genere di terreni e/o a qualsivoglia altro titolo.**

Possono, inoltre, essere soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa.

In merito infine ai **soci sovventori**, l'art. 16 dello Statuto stabilisce che, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dello Statuto stesso, *“possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31-01-92, n. 59”*.

I soci sovventori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P. (Organizzazione di Produttori), svolgere attività concorrenziali con quelle dell'O.P., beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'O.P., assumere cariche sociali né partecipare alle decisioni che attengono alla sezione stessa.

2.2. Modello di Business

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, la **trasformazione dei prodotti agricoli conferiti e di ricercare la loro collocazione più conveniente sul mercato**, per conto dei soci conferenti.

Come stabilito dall'art. 3 dello Statuto, **la cooperativa si prefigge d'intraprendere a favore dei soci tutte le iniziative che possano utilmente contribuire all'incremento qualitativo e quantitativo dell'allevamento di animali** (pollame, suini, bovini, equini, ovini e altri) e all'efficace valorizzazione degli animali stessi e dei prodotti derivati dai medesimi.

In tale contesto la cooperativa può promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti.

Al fine di perseguire i predetti scopi, All.Coop si è associata a una cooperativa di secondo grado denominata **GESCO S.C.A.** (di seguito, per brevità, anche Gesco).

Lo scopo che Gesco intende perseguire è quello di intraprendere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, tutte le iniziative che possano utilmente **contribuire all'incremento qualitativo e quantitativo dei prodotti agricoli e zootecnici conferiti**, a una efficace **valorizzazione e a una migliore e più conveniente collocazione sul mercato degli stessi**, dei prodotti, dei sottoprodotti e dei loro derivati.

Le linee applicative che consentono il perseguimento concreto dei suddetti obiettivi sono disciplinate in un apposito **Regolamento Interno** di Gesco, previsto dall'art. 46 dello Statuto di Gesco.

In particolare, i prefigurati standard qualitativi e quantitativi sono ottenuti **attraverso un'attività di coordinamento, di orientamento della produzione e di indirizzo delle attività svolte, promanante da Gesco**, che ha come obiettivo quello di indirizzare la produzione, la scelta delle razze, l'allevamento, il conferimento e tutto quanto attiene alla politica igienico sanitaria.

All.Coop, alla stregua degli altri soci che si occupano della trasformazione alimentare, ha l'obbligo di conferire a Gesco (salvo deroghe concesse dall'organo amministrativo di quest'ultima) l'intera produzione che Gesco stessa provvede a commercializzare.

Per quanto concerne i mangimi, Gesco svolge attività di produzione nell'interesse dei soci (maggior controllo della filiera); **i soci sono obbligati a utilizzare mangimi e integratori prodotti da Gesco** (salvo deroghe concesse dall'organo amministrativo di quest'ultima) e ad attenersi al capitolato predisposto dalla funzione Assicurazione Qualità di quest'ultimo.

Qualora in capo ai soci si rendesse necessario l'utilizzo di mangimi non prodotti da Gesco, quest'ultima svolge funzione di centrale acquisti con i mangimifici terzi (garanzia di qualità e ottenimento di economie di scala). Lo stesso vale anche per eventuale acquisto di prodotto vivo.

Sempre sulla base del predetto Regolamento, tutti gli stabilimenti che fanno capo ai soci devono possedere l'autorizzazione CE secondo i più moderni metodi tecnologici e nel rispetto delle normative vigenti. Criteri e modalità di esecuzione dei vari processi produttivi e per l'esecuzione di controlli e collaudi sono definiti da Gesco.

Inoltre, All.Coop e gli altri stabilimenti produttivi appartenenti ai soci di Gesco sono obbligati a confezionare il prodotto, oggetto di conferimento, in **imballi, packaging, vassoi, etichette, film e quant'altro direttamente forniti da Gesco medesima.**

Inoltre, Gesco opera anche come **Organismo di Servizio** per All.Coop e gli altri soci; in particolare, nell'ambito di tale ruolo, Gesco può svolgere le seguenti attività:

- consulenza per gli approvvigionamenti dei soci e/o servizio acquisti generici effettuato per ordine e conto degli stessi;
- studi di fattibilità, realizzazione di Know-how e acquisto di nuove tecnologie;
- messa a disposizione dei soci di adeguate risorse di supporto nella elaborazione di sistemi di qualità conformemente alle norme della serie UNI ISO 9001;
- formalizzazione in schede tecniche di prodotto degli standard qualitativi di ogni articolo commercializzato e predisposizione della loro applicazione attraverso strumenti applicativi come i piani H.A.C.C.P, manuali operativi e piani di controllo;
- servizio di tesoreria per conto e nell'interesse dei soci comprensivo dell'attivazione dei contatti con gli Istituti finanziari per il reperimento delle risorse adeguate a breve e a medio/lungo termine;
- rilevazione e analisi dei costi di produzione nelle varie fasi dei processi produttivi;
- consulenza in merito alle risorse umane e/o gestione delle politiche del personale dei soci e loro associati, nonché relative relazioni sindacali;
- elaborazione di progetti per l'aggiornamento del personale attraverso corsi di formazione interni ed esterni;
- coordinamento dei Regolamenti Interni dei singoli soci.

2.3. Governance di All.Coop s.c.a.

2.3.1. La Governance di All.Coop s.c.a.

In forza dell'art. 28 dello Statuto, sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui all'art. 17 dello Statuto, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

La costituzione, i quorum deliberativi e le modalità di votazione relativi all'Assemblea ordinaria e straordinaria sono stabiliti dagli artt. 31 e ss. dello Statuto.

In base all'art. 35 dello Statuto “*La Società è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.*

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra i delegati dal socio coltivatore diretto, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, purché compartecipe nell'azienda, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche”.

Attualmente il CdA è composto da 5 (cinque) membri.

Con riguardo ai poteri del CdA, lo Statuto prevede:

- i. l'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge;
- ii. l'Organo amministrativo può **delegare** parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- iii. ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

In forza dell'art. 40 dello Statuto, il **Presidente del CdA ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.**

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

Il Consiglio di Amministrazione di All.Coop non ha proceduto all'attribuzione di particolari deleghe al suo interno.

In ossequio a quanto previsto dallo Statuto, sono state conferite procure speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al **Vice presidente.**

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La Società è inoltre dotata di Collegio Sindacale.

La Società si avvale, altresì, di una Società di Revisione.

2.3.2. Principi di controllo in materia di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “*certezza*” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “*procura*” il negozio giuridico unilaterale con cui l’ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a. tutti coloro che intrattengono per conto dell’Ente rapporti con la P.A devono essere dotati di delega formale e – ove occorra – anche di procura;
- b. a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell’Ente nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c. le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell’organigramma;
- d. ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
 - il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

2.3.3. Principi di controllo inerenti al sistema organizzativo generale

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, **il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli**, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di **strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali** di:

- a. chiara descrizione delle linee di riporto;
- b. conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- c. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "*segregazione delle funzioni*");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "*tracciabilità*");
- (iii) adeguato livello di **formalizzazione**.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi documenti, resi disponibili e conosciuti da tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite *policy* e procedure operative con particolare riferimento ai processi attinenti aree a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

CAPITOLO 3

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1. Premessa – Finalità del Modello

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è il perno attorno cui ruota l'implementazione e integrazione della sostenibilità e dell'agire responsabile che rappresentano il contesto ambientale e sociale nell'alveo del quale opera All.Coop s.c.a. e da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: soci, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano la fiducia e la reputazione di cui All.Coop gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- messa a disposizione di chiare, semplici ed efficaci regole che permettano a tutti di svolgere le proprie funzioni e/o incarichi di lavoro, comportandosi e operando nel pieno rispetto delle leggi in materia;
- consentire alla Società, grazie a un sistema di presidi di controllo e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- la previsione di un Organismo di Vigilanza, a diretto contatto con il Consiglio di Amministrazione, con compiti di monitoraggio e verifica sull'efficace funzionamento del Modello nonché sulla sua osservanza;
- l'attenzione costante al continuo miglioramento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo mediante l'analisi non solo di quanto previsto dalle procedure, ma anche dai

PARTE GENERALE

comportamenti e dalle prassi aziendali, intervenendo tempestivamente con azioni correttive e/o preventive ove necessario.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per **(i)** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, **(ii)** le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, **(iii)** tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, **(iv)** coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscano su mandato o per conto della stessa (es: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, clienti), sotto la direzione o vigilanza del vertice aziendale (di seguito, i **Destinatari**).

3.2. Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D. Lgs. 231/2001

Nella precedente versione del Modello è evidenziata la metodologia seguita per l'elaborazione iniziale dello stesso, che aveva tratto ispirazione dalle principali Linee Guida e *best practice* elaborate dalle associazioni di categoria.

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata definita al fine di garantire qualità e autorevolezza dei risultati.

Gli elementi fondamentali, sviluppati da All.Coop s.c.a. nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- ❖ mappatura delle attività cosiddette “sensibili”, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- ❖ previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nelle successive Parti Speciali del presente Modello) a supporto dei processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- ❖ istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- ❖ adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- ❖ svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella presente Parte Generale).

In sede di aggiornamento del Modello, si è proceduto ad adeguare il Modello rispetto alla naturale evoluzione della struttura e dell'operatività societaria.

Nello specifico, in sede di aggiornamento, l'attività di *risk assessment* è stata condotta secondo le modalità di seguito descritte:

- attraverso la disamina della documentazione aziendale rilevante (tra cui organigramma societario, statuto sociale, deleghe di poteri, etc.) sono stati individuati i Processi Aziendali che rappresentano Aree di Rischio in relazione ai reati ricompresi nel Catalogo 231;

PARTE GENERALE

- individuazione, nell'ambito dei Processi, (i) delle attività aziendali esposte al rischio di commissione delle fattispecie di reato *ex D. Lgs. 231/2001* (c.d. Attività Sensibili) e (ii) dei reati presenti nel Catalogo 231 astrattamente configurabili in relazione a ciascuna Attività Sensibile;
- sulla base dei risultati ottenuti, aggiornamento delle Parti Speciali del Modello.

Propedeutica all'individuazione delle Attività Sensibili è stata l'analisi del modello di business (analisi del modello dei processi primari e secondari) e del modello di controllo in essere di All.Coop svolta al fine di meglio comprendere gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Nel richiamare quanto esposto al precedente paragrafo 2.2., si rammenta che: (i) il modello di business sulla base del quale opera All.Coop è fondato sulle logiche delle filiere produttive caratterizzate dall'associazionismo cooperativo nell'ambito delle quali la Società svolge la propria attività, (ii) nell'ambito di tali filiere, rilevante ruolo a livello di programmazione e coordinamento è rivestito da Gesco s.c.a., (iii) il Regolamento associativo di Gesco s.c.a. (cui All.Coop ha aderito) prevede la centralità di Gesco in termini di sinergia delle attività svolte dai singoli soci e di orientamento della produzione degli stessi al fine di conseguire un interesse meta-aziendale che si riflette sul risultato della singola società (scopo mutualistico).

La sopra descritta dinamica associativa che caratterizza l'operatività di All.Coop, si riverbera altresì sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di quest'ultima il quale non può prescindere da una forte correlazione con il Modello adottato da Gesco.

In particolare, al richiamato paragrafo 2.2. sono stati elencati i servizi che Gesco può svolgere per conto di All.Coop.

Con riguardo alle aree che si occupano di servizi che Gesco svolge per conto di All.Coop su richiesta di questa, la Società non è dotata di una propria organizzazione in quanto si avvale di quella di Gesco.

Trasferendo tale situazione sui meccanismi applicativi del D. Lgs. n. 231/2001, si rileva quanto segue.

Una serie di reati ricompresi nel catalogo 231 può essere commessa, per conto di All.Coop, da soggetti organizzativamente inseriti nella struttura di Gesco.

In particolare, ci riferiamo alle aree aziendali esposte al rischio di compimento delle seguenti famiglie di reato, ricomprese nel D. Lgs. n. 231/2001:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- Reati Societari (art. 25 –ter)
- Reati Informatici e Trattamento illecito di dati (art. 24 –bis)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 –octies)
- Reati contro l'Industria e il Commercio e di Falsità in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25 –bis1 e art. 25 –bis, lettera f –bis)
- Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore (art. 25 –novies)
- Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 –duodecies)

- Reati contro la Personalità Individuale (art. 25 –quinquies)
- Reati Tributari (art. 25 –quinquiesdecies)

Ciò posto, si rammenta che, come già accennato, **Gesco ha adottato un proprio Modello**; in via preliminare all'adozione ha proceduto a mappare le aree aziendali a rischio della commissione dei sopra elencati reati, producendo un documento finale di *gap analysis* contenente le azioni di miglioramento da porre in essere al fine dell'adeguamento alla normativa in questione. Detta attività di mappatura delle aree di rischio è stata costantemente aggiornata nel corso della vigenza del Modello, a cura e sotto l'egida dell'Organismo di Vigilanza di Gesco medesima.

Le aree mappate in capo a Gesco riferite ad attività che quest'ultimo svolge a favore di All.Coop sono le seguenti:

- Gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblici
- Gestione finanziaria, controllo di gestione, rendicontazione
- Gestione contenziosi e rapporti con consulenti
- Gestione omaggi, regalie e sponsorizzazioni
- Marketing
- Contrattualistica
- Gestione del personale
- Gestione Sistemi Informativi
- Gestione Sistema Privacy
- Area Finanza
- Emissione comunicati stampa e informative al mercato
- Area commerciale
- Area acquisti e selezione fornitori
- Area Fiscale

Si osserva, inoltre, che Gesco ha adottato una politica rivolta a promuovere tra le singole società a essa associate l'adeguamento al D. Lgs. n. 231/2001, creando al contempo un sistema sinergico con quello della cooperativa stessa, in ragione dei già descritti rapporti esistenti e a ulteriore garanzia della reputazione e credibilità sul mercato delle più volte menzionate filiere.

In ragione di ciò, le suddette mappature relative ad aree gestite da Gesco anche nell'interesse e per conto dei propri soci (e dunque, di All.Coop) si intendono qui richiamate come facenti parte integrante del Modello di All.Coop.

3.2.1 Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

La Società è dotata di un Sistema di Controllo Interno (SCI) e Gestione dei Rischi (GR) rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi. L'adeguatezza del SCI-GR dipende dalla solidità dei processi aziendali e dei relativi presidi di controllo, ma anche dalla capacità

dell'impresa di affrontare e adattarsi ai cambiamenti degli scenari di rischio che caratterizzano il contesto economico-sociale e i mercati in cui opera, cambiamenti indotti non solo da fenomeni "ordinari" (es: interventi legislativi e/o regolamentari), ma anche da fattori imprevisi o comunque di difficile controllo quali (i) il progresso tecnologico, (ii) l'instabilità politica e macro-economica, (iii) le gravi crisi a livello mondiale (quali, a esempio, la recente pandemia da Covid-19 e le violente ricadute sul tessuto economico che la stessa ha generato).

Il SCI-GR comprende:

- 1) Presidi di controllo orizzontali, aventi carattere generale e applicabili in relazione a tutti i Processi;
- 2) Presidi di controllo verticali, specifici per i diversi Processi, rinvenibili nella Parte Speciale del Modello.

A titolo di completezza, si evidenzia che il grado di controllo che la Società decide di attuare per ciascuna attività a rischio è in funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società stessa per quella determinata attività. Come noto, il concetto di "rischio accettabile" è elemento essenziale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo in quanto, in assenza di una sua determinazione, la quantità/qualità di controlli preventivi istituiti sarebbe virtualmente infinita, con intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Ciò detto, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria, con riguardo ai reati dolosi la soglia concettuale di accettabilità è costituita da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente (v. art. 6, comma 1, lett. c, del D. Lgs. 231/2001); come evidenziato in giurisprudenza, la "frode" a cui fa riferimento il D. Lgs. 231/2001 non richiede necessariamente veri e propri artifici e raggiri; al tempo stesso la frode non può però nemmeno consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231. Essa presuppone che la violazione del Modello 231 sia determinata comunque da un aggiramento delle misure di sicurezza idoneo a forzarne l'efficacia.

Con riguardo invece ai reati-presupposto colposi la soglia di "rischio accettabile" è rappresentata dalla «realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la piena osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001».

In base a questi principi, per tutti i Processi considerati "a rischio" di commissione di reati presupposto, il Modello 231 della Società è stato costruito avendo come obiettivo la definizione di protocolli: 1) che siano ragionevolmente in grado di impedire tutti i possibili reati dolosi, se non previa elusione fraudolenta, e 2) che prevedano un adeguato sistema di controlli di quegli adempimenti la cui omissione potrebbe portare a reati colposi.

3.2.2. SCI-GR - Presidi di Controllo orizzontali

I presidi di controllo che hanno impatto prevenzionale su tutti i Processi a rischio sono i seguenti:

AMBIENTE DI CONTROLLO	Ambiente di Controllo , rappresenta le fondamenta dell'intero SCI-GR, andando a influenzare tutte le altre
------------------------------	---

PARTE GENERALE

	<p>componenti del sistema nonché l'intera struttura organizzativa societaria; il Consiglio di Amministrazione e i ruoli apicali hanno piena consapevolezza ed esercitano il ruolo di definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società e strutturano di conseguenza il SCI-GR</p> <p>Codice Etico che sancisce valori e regole di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei Destinatari del presente Modello. Il Codice Etico è la carta dei valori e dei principi ispiratori dell'azione d'impresa: la carta dei diritti e dei doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale. Obiettivo del Codice Etico è instaurare un clima culturale e regolamentare che – oltre a dissuadere dal porre in essere condotte che possano dar luogo a reati - garantisca all'impresa di essere percepita e valorizzata come garanzia di responsabilità morale</p> <p>Sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro, comprende un (i) sistema di assegnazione di <u>deleghe e procure</u> che riflettono le responsabilità gestionali con attribuzione di poteri di rappresentanza coerenti e poteri di spesa allineati e mai illimitati, (ii) la presenza di un <u>organigramma aggiornato</u> e con chiare linee di riporto, (iii) <u>job description/mansionari</u> contenenti una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna posizione, dei relativi poteri e responsabilità.</p> <p>Impegno ad attrarre, sviluppare e trattenere risorse competenti: la Società è attivamente impegnata nell'individuare le migliori risorse, con competenze adeguate a perseguire il raggiungimento degli obiettivi aziendali; dimostra attrattiva verso i talenti, sviluppa il potenziale delle risorse umane, coltiva il percorso di crescita e pianifica e gestisce la successione.</p>
--	---

<p>VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ATTIVITA' E PRESIDI DI CONTROLLO</p>	<p>Definizione chiara degli obiettivi aziendali: la Società attua una politica di chiara definizione a medio-lungo periodo degli obiettivi organizzativi e gestionali dell'azienda e di assegnazione ai vari livelli della struttura aziendale (es: piani operativi e industriali; budget, investimenti). Ciò consente la possibilità di valutare i rischi</p>
---	---

PARTE GENERALE

	<p>connessi al raggiungimento di detti obiettivi. La pianificazione contiene anche la previsione dei costi correlati.</p>
	<p>Considerazione del rischio frode: in sede di valutazione dei rischi, viene considerato e soppesato il rischio di frodi sia interne che verso l'esterno.</p>
	<p>Gestione dei cambiamenti: la Società identifica e valuta i cambiamenti che possono avere un impatto sul perseguimento degli obiettivi; sono previsti sistemi di allerta in grado di segnalare e affrontare tempestivamente eventuali nuovi rischi.</p>
	<p>Funzione Internal Audit: pur non essendo dotata di detta funzione, in virtù dei già illustrati rapporti con Gesco s.c.a, la Società è assoggettata - a garanzia del corretto ciclo produttivo e della reputazione dell'intera filiera – all'attività di <i>assurance</i> e di supporto operativo, finalizzata alla verifica continuativa dell'efficacia e dell'efficienza del SCI-GR e della relativa organizzazione posta in essere dalla Funzione Internal Auditing, Risk and Reputation di Gesco s.c.a.</p>
	<p>Organismo di Vigilanza: l'organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo finalizzati a garantire la vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.</p>
	<p>Collegio Sindacale: vigila sull'attività degli amministratori e controlla che la gestione e l'amministrazione della Società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo; verifica l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché l'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.</p>
	<p>Forme di controllo contabile: la Società è assoggettata a diverse forme di controllo contabile: (i) revisione cooperativa (con periodicità annuale) ai sensi del D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 e del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004 affidata, per conto di detto Ministero (ora Ministero dello Sviluppo Economico), all'associazione di categoria di riferimento; (ii) certificazione annuale di bilancio ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 59/1992; (iii) revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.</p>

	<p>Servizio di Protezione e Prevenzione: è organizzato internamente con struttura e caratteristiche proporzionate rispetto all'azienda; svolge i compiti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2001.</p>
	<p>Salute e Sicurezza: sulla base degli accordi intercorrenti con Gesco s.c.a. (vedasi paragrafo 2.2.), la Società usufruisce dei servizi della Funzione Salute e Sicurezza di Gesco medesima.</p>
	<p>Energia e Ambiente: sulla base degli accordi intercorrenti con Gesco s.c.a. (vedasi paragrafo 2.2.), la Società usufruisce dei servizi della Funzione Energia e Ambiente di Gesco medesima.</p>
	<p>Assicurazione Qualità: svolge sia attività preventive tese ad assicurare che i processi di produzione rispettino gli standard qualitativi che di controllo della conformità del prodotto finale alle specifiche e ai requisiti predefiniti.</p>
	<p>Audit di parti terze: la Società è assoggettata a periodici e continuativi audit posti in essere da (i) clienti, (ii) enti di certificazione accreditati; a tali attività possono essere assimilate le verifiche periodiche e straordinarie che vengono poste in essere da pubbliche autorità (ASL, NAS, Nucleo Antifrode, ecc...).</p>
	<p>Certificazioni: la Società dispone delle seguenti certificazioni:</p> <p>UNI ISO 9001:2015;</p> <p>Certificazione di prodotto con Alimentazione NO OGM;</p> <p>Certificazione di prodotto con Alimentazione vegetale;</p> <p>Filiera agroalimentare controllata dall'allevamento alla macellazione;</p> <p>Filiera agroalimentare controllata dalla fase di incubazione delle uova alla commercializzazione del prodotto finito;</p> <p>Certificazione del requisito «avicoli senza antibiotico»;</p> <p>UNI EN ISO 22005:2008 rintracciabilità della filiera agroalimentare;</p> <p>Conformità disciplinare etichettatura volontaria carni avicole UNAITALIA;</p> <p>BRS/IFS;</p> <p>EFSIS;</p>

	<p>UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 45001:2018</p>
<p>Procedure: i processi aziendali sono presidiati e regolamentati da adeguate disposizioni nel rispetto dei principi di segregazione dei ruoli, tracciabilità e controllo; le procedure inerenti alle attività sensibili sono parte integrante del presente Modello anche laddove non espressamente richiamate.</p>	
<p>Ruoli e responsabilità: ruoli, compiti, responsabilità di ciascuna Funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio sono formalmente definiti.</p>	
<p>Segregazione delle funzioni: nella gestione dei processi è garantito il principio di separazione dei ruoli attraverso l'assegnazione a soggetti diversi delle fasi cruciali di cui si compongono i processi stessi e, in particolare, quelle della decisione, dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo.</p>	
<p>Tracciabilità, archiviazione e conservazione della documentazione: è assicurata la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo, nonché la corretta e documentata archiviazione, conservazione e verificabilità della documentazione rilevante in relazione a ciascun processo, operazione o transazione. A tal fine, è garantita la tracciabilità dell'attività attraverso adeguati supporti documentali e informatici grazie ai quali è possibile procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. Per ogni operazione si può facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti.</p>	
<p>Documentazione dei controlli: è assicurata la documentabilità dei controlli effettuati (sia audit interni che di parti terze). È possibile ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate, e la correttezza dei risultati emersi.</p>	
<p>Clausole contrattuali: sono inserite all'interno dei contratti che regolano lo svolgimento delle attività sensibili</p>	

	<p>apposite clausole volte a tutelare la Società dalle condotte poste in essere dalle proprie controparti contrattuali, in violazione del Modello e delle procedure aziendali che di esso sono attuazione. Tali clausole prevedono, a esempio: (i) la dichiarazione da parte della controparte di conoscere e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Modello 231 della Società; (ii) la facoltà in capo alla Società di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.</p> <p>Sistema di gestione delle risorse finanziarie: la gestione finanziaria è supportata da processi autorizzativi delle spese strutturati e da strumenti informatici dedicati, impostati su workflow coerenti con i poteri di spesa e i ruoli organizzativi formalmente definiti. Tali sistemi e processi sono ispirati ai principi di: (i) separazione dei compiti (il soggetto richiedente la spesa è diverso dal soggetto che l'autorizza che è diverso da chi materialmente effettua il pagamento e lo registra); (ii) tracciabilità di tutti i movimenti finanziari e riconciliabilità degli stessi con il sistema amministrativo-contabile; (iii) individuazione del rationale della spesa da sostenere; (iv) previsione di forme di pagamento standard; (v) adozione di un processo di budgetizzazione e di controllo di gestione che consenta la tracciabilità e la ricostruibilità a posteriori dei singoli passaggi; (vi) rigorosa applicazione del principio di predeterminatezza e misurabilità in relazione alla definizione di meccanismi di determinazione di esborsi o pagamenti da parte della Società (es. componente variabile della retribuzione ai dipendenti, onorari dei consulenti, etc.).</p>
	<p>Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR): la Società ha adottato un sistema di gestione per l'attuazione del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR) in materia di Tutela dei Dati Personali e libera circolazione degli stessi; il sistema ha forti interrelazioni con il presente modello con riferimento alle tematiche di prevenzione dei Reati Informatici.</p>

<p>INFORMAZIONE COMUNICAZIONE</p>	<p>E</p> <p>Comunicazione e formazione: la comunicazione riguarda il Modello 231, i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi informativi e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione è capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, è consentito l'accesso e la</p>
--	--

PARTE GENERALE

	<p>consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale. Viene sviluppato un adeguato programma di formazione contenente i soggetti destinatari, il contenuto dei corsi di formazione, la periodicità, le modalità di erogazione, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.</p> <p>Flussi informativi: la Società ha introdotto un'apposita procedura sulla base della quale i Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte nei Processi interessati devono comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni rilevanti in relazione alla specifica attività e, in particolare, la conoscenza di situazioni in cui la stessa sia stata posta in essere in violazione delle procedure aziendali in vigore.</p> <p>Adozione di un Sistema di Whistleblowing: con la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), nel testo del Decreto è stato introdotto il sistema di disciplina e gestione delle segnalazioni effettuate dai dipendenti di enti pubblici e privati in merito a violazioni rilevanti ai fini del Decreto. In relazione a tale normativa, la Società: (i) ha attivato «uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte», (ii) ha comunicato ai predetti soggetti il/i canale/i alternativo/i, specificamente rivolto/i alle segnalazioni di cui alla Legge n. 179/2017, idoneo/i a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.</p>
<p>MONITORAGGIO E SISTEMA DISCIPLINARE</p>	<p>Relazioni e Reportistica: le attività di controllo sopra indicate sono documentate in apposite reportistiche; gli organi di controllo relazionano con frequenza periodica al Consiglio di Amministrazione in merito allo stato di</p>

	attuazione del SCI-GR.
	Adozione di un Sistema Disciplinare: a garanzia dell'efficace attuazione del Modello, il Sistema contiene le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello medesimo.

3.2.3. Integrazione dei Sistemi di Controllo e Gestione dei Rischi

Il Sistema di Controlli Interni e Gestione dei Rischi sopra illustrato ha reso necessario un processo di integrazione tra i vari attori dello stesso. Ciò ha reso possibile razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, ecc.), migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance e facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di risk assessment congiunti. L'approccio integrato tende a contemplare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive.

L'attuazione del sistema integrato si basa su specifici e continui meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i principali soggetti aziendali interessati tra i quali, a titolo esemplificativo, l'Internal Audit (*vedi sopra*), il Datore di Lavoro e le altre figure di garanzia SSL, il Servizio di Prevenzione e Protezione, la Funzione Salute e Sicurezza (*vedi sopra*), la Funzione Energia e Ambiente (*vedi sopra*), il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello di compliance integrata è uno strumento di governance funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'impresa per garantire un successo sostenibile. Si basa su un approccio imperniato sull'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno valorizzando le sinergie per mitigare i rischi; i pilastri che rendono possibile tale risultato sono: (i) Top level commitment, (ii) Cultura del controllo e dell'etica di impresa e (iii) Coordinamento tra gli attori del sistema di controllo interno.

CAPITOLO 4

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1. L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria e le Linee Guida di Confcooperative individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, i requisiti di **autonomia e indipendenza** sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”* con la previsione di un *“riporto”* dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice sociale operativo ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

E', inoltre, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Il connotato della **professionalità** deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; in tal senso, la Società ha deciso di valorizzare tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività *“ispettiva”*, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e gestione e di tipo giuridico, con particolare riguardo alle tematiche lavoristiche e penali.

Con particolare riguardo ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Società ha attivato per la gestione dei relativi aspetti e, in particolare, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

PARTE GENERALE

La **continuità di azione**, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è garantita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

4.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001, All.Coop ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati:

- a) coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
- b) coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001;
- c) coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di società controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- e) coloro che siano legati alla società o alle società da questa controllate e/o partecipate, alle società controllanti e/o partecipanti da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nel caso di nomina di un membro interno, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera e).

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico; la revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sotto elencati motivi:

- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, del rapporto di lavoro tra la Società e il membro interno. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il membro interno (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, dimissioni, provvedimenti disciplinari) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione.

4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L' Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello adottato;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutazione della necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Attività Sensibili" e sulla loro efficacia, tenendo presente

che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- effettuare il monitoraggio delle Attività Sensibili.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la società al rischio di reato.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni aziendali, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture aziendali ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

Al fine di poter esercitare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario di: **(i)** segnalazioni relative condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e del Codice Etico (di seguito, **Segnalazioni**); **(ii)** informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'Organismo di Vigilanza stesso (di seguito, classificate in **Informazioni Generali** e **Informazioni sulle Attività Sensibili**).

In linea generale, deve essere permesso all'Organismo di Vigilanza di accedere a ogni tipo d'informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'Organismo di Vigilanza di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Sempre in linea generale, deve essere consentita e facilitata a tutti i destinatari del Modello la comunicazione diretta con l'Organismo di Vigilanza. In tal senso, il canale da approntare (e comunicare in modo chiaro ai destinatari) è la casella di posta elettronica dedicata odvallcoop@amadori.it

Con specifico riferimento alle **Segnalazioni**, occorre tenere presente quanto disposto dalla Legge n. 179/2017 (c.d. *whistleblowing*). A titolo di premessa, si rammenta che il riferimento è a segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello della Società, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Ciò posto, la Società (i) deve attivare «uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte», (ii) comunica ai predetti soggetti il/i canale/i alternativo/i, specificamente rivolto/i alle segnalazioni di cui alla Legge n. 179/2017, idoneo/i a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

A tali fine, All.Coop ha ritenuto di prevedere anche un canale alternativo rispetto alla mail generica dell'Organismo di Vigilanza (quest'ultima è allocata sul sistema di posta aziendale e, dunque, verificabile dall'azienda stessa), individuandolo nelle mail personali dei membri esterni dell'Organismo di Vigilanza: stefano.domenichini@studio.le.it e marilena.lagrotteria@studio.le.it

Sempre con riguardo alle Segnalazioni, si rammenta che coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed è in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate con dolo o colpa grave.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante deve essere ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 ed è sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al presente Modello.

Salvo quanto segue, si evidenzia che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento è ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello della Società. La Segnalazione si intende effettuata in buona fede quando la stessa è effettuata sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati.

Per quanto concerne le **Informazioni Generali**, le stesse sono indispensabili al fine di consentire/agevolare le attività di vigilanza che competono all'Organismo di Vigilanza; quest'ultimo deve ottenere tempestivamente le Informazioni Generali ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati ricompresi nel Catalogo 231 (di seguito, Reati);
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;
- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito o che s'intende conferire a membri del Collegio Sindacale diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza e dovranno essere effettuate in forma scritta, utilizzando la casella di e-mail odvallcoop@amadori.it

Infine, per consentire il monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito delle Attività Sensibili di cui alle Parti Speciali, i Process Owner sono tenuti a trasmettere all' Organismo di Vigilanza le **Informazioni sulle Attività Sensibili** realizzate.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi sono regolamentati in un'apposita procedura.

4.5. Doveri di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa gli esiti delle verifiche eseguite;
- la seconda, almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quanto a tale seconda linea di *reporting*, l'Organismo di Vigilanza predispone, con cadenza almeno annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, immediatamente, anche individualmente, trasmette al Consiglio di Amministrazione una segnalazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare detto organo per motivi urgenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'esame delle

relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza e in genere per le attività che riguardano il Modello, dovranno essere convocati anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

4.6. Raccolta e conservazione delle informazioni.

Le informazioni, segnalazioni, *report* o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

CAPITOLO 5

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

Il D. Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;

PARTE GENERALE

- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il Consiglio di Amministrazione individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Consiglio di Amministrazione comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

5.3. Violazioni del Modello e relative sanzioni.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, All.Coop intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di “ammonizione verbale ” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. Incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
3. Incorre nel provvedimento della “multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione”, secondo quanto indicato dal CCNL sopra citato, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite

dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

4. Incorre nel provvedimento della “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

5. Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto”, secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa di All.Coop di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- ✓ al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- ✓ all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;

PARTE GENERALE

- ✓ al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- ✓ alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

5.4. Misure applicate nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.5. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri del Consiglio di Amministrazione responsabili della violazione.

5.6. Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.7. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.

La violazione da parte di *partner* commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con All.Coop costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 6

6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1. Premessa

All.Coop, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di All.Coop è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di All.Coop in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità (principio di reiterazione) al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali”.

6.2. Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- a. acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- b. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- c. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- d. partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Ogni dipendente deve ricevere una sintesi dei principi fondamentali del Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di All.Coop sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Ai nuovi dirigenti e ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Organismo di vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in Società ai temi e ai principi del Modello.

6.3. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con All.Coop rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

CAPITOLO 7

7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1. Adozione del modello

La Società ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

7.2. Verifiche e controlli sul Modello

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.3. Aggiornamento e adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- ✓ violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ✓ modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- ✓ modifiche normative;
- ✓ risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà a vigilare sulla corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- ✓ intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- ✓ identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- ✓ commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- ✓ riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE - REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

SOMMARIO

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	3
1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D. Lgs. 231/2001.....	3
1.1 Malversazione a danno dello Stato e dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).....	3
1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e Frodi comunitarie nel settore agricolo (art. 2 Legge n. 898/1986).....	3
1.3 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	4
1.4 Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, II co., n. 1, c.p.)	5
1.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	5
1.6 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	5
1.7 Concussione (art. 317 c.p.).....	6
1.8 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), ai sensi dell'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore).....	6
1.9 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.), ai sensi dell'art. 321 c.p. .	7
1.10 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), ai sensi dell'art. 321 c.p.	7
1.11 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).....	7
1.12 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)	8
1.13 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	8
1.14 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.).....	8
1.15 Traffico di influenze illecite (art. 346 -bis c.p.)	8
1.16 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)....	9
2 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio	9
2.1 Premessa.....	9
2.2 Enti della Pubblica Amministrazione.....	9
2.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio	10
3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.....	10
4 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001	11
5 Principi generali di comportamento	12
6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.....	13
6.1 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici	13

6.2	Gestione partecipazione a gare pubbliche e stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni.....	14
6.3	Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	15
6.4	Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze	16
6.5	Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria	16
6.6	Gestione delle verifiche ispettive da parte di soggetti pubblici.....	16
6.7	Gestione del contenzioso, degli accordi transattivi, anche tramite soggetti esterni	17
6.8	Processi strumentali.....	17
6.8.1	Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione	17
6.8.2	Gestione delle consulenze	18
6.8.3	Gestione dei flussi finanziari.....	19
6.8.4	Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali	19
6.8.5	Gestione recupero crediti e contenzioso	20
6.8.6	Gestione del Magazzino.....	20
6.8.7	Gestione del Budget e del Controllo di gestione.....	21
6.8.8	Acquisti di beni e servizi.....	21

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D. Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

1.1 Malversazione a danno dello Stato e dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Esemplificazione: la Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse, (a esempio, partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici; conseguire benefici, quali quelli di natura fiscale e contributiva, connessi ad assunzioni effettuate con contratti di apprendistato o per l'inserimento di categorie protette) non li utilizza - completamente o in parte - per tali finalità; li utilizza - completamente o in parte - per scopi diversi; non li utilizza - completamente o in parte - per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la Società ha ottenuto il finanziamento.

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e Frodi comunitarie nel settore agricolo (art. 2 Legge n. 898/1986)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: *“L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.¹”*.

Analogo tenore presenta il reato previsto dall'art. 2 della Legge n. 898/1986 (Frodi comunitarie nel settore agricolo), che punisce le medesime condotte (esposizione di dati o notizie falsi) finalizzate a conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Esemplificazioni: la Società, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale, presenta una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua realizzazione. La Società, al fine di ottenere il finanziamento statale per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, produce dichiarazioni non corrispondenti al vero (es. indicazione di un numero di dipendenti maggiore rispetto a quello effettivamente presente in Azienda).

1.3 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni o servizi, quindi anche un contratto di appalto.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento civilistico del contratto, in quanto la norma incriminatrice richiede un *quid pluris*, che va individuato nella malafede contrattuale, nella fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Si tratta di un reato di mera condotta, la cui integrazione non è dunque condizionata al verificarsi di un danno per la persona offesa, cioè la Pubblica Amministrazione, né dal fatto che il soggetto agente ne ricavi un profitto.

Esemplificazioni: la Società, nell'esecuzione di contratto di somministrazione di beni concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, agisce in malafede, fornendo un bene o un servizio significativamente difforme da quello contrattualmente pattuito.

¹ Corte costituzionale, 12 marzo 2004, n. 95, D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 16, 21 nota (NATALINI)

1.4 Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, II co., n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artifici o raggiri, attraverso la quale, inducendo taluno in errore, il soggetto agente procura a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiri, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., che viene ad integrarsi qualora il fatto di cui al I co. dell'articolo medesimo sia perpetrato a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Esemplificazioni: Nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), la Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS. La Società presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti Pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione. La Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di evitare il pagamento di quanto dovuto ai fini fiscali.

1.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La condotta tipica del reato è individuabile *per relationem* mediante il richiamo espresso, da parte dell'articolo in analisi, alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi appena evidenziati. Si richiede altresì, quale elemento specializzante, che l'oggetto materiale sul quale debba ricadere l'attività truffaldina sia costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

1.6 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.lgs. 231/01 soltanto se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Esemplificazioni: (i) La Società, nel proprio interesse o vantaggio, altera i software utilizzati per le segnalazioni di vigilanza, denunce redditi, ecc, ovvero modifica i dati relativi al conto corrente di un ente della Pubblica Amministrazione, così realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con

danno in capo all'ente stesso. (ii) La Società, nel proprio interesse o vantaggio, altera i dati relativi ai dipendenti che hanno usufruito di una determinata iniziativa formativa al fine di aggiudicarsi un contributo pubblico, così realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con danno in capo all'ente stesso. (iii) La Società, nel proprio interesse o vantaggio, altera i dati relativi ai dipendenti con disabilità in servizio attivo, al fine di aggiudicarsi un contributo pubblico.

1.7 Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Trattandosi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e non rinvenendosi tra i dipendenti della Società alcuna figura rientrante in tali categorie, la fattispecie di reato non è direttamente ipotizzabile.

1.8 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), ai sensi dell'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Trattandosi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e non rinvenendosi tra i dipendenti della Società alcuna figura rientrante in tali categorie, la fattispecie di reato è ipotizzabile in relazione all'art. 321 che sanziona la condotta del corruttore.

Pertanto, il reato si configura con la condotta di chi dà o promette indebitamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria), denaro o altre utilità. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente alla suddetta dazione.

Esemplificazioni: (i) un dirigente della Società dà o promette danaro o altre utilità non dovute a un funzionario pubblico – che accetta detta dazione o detta promessa – perché la Società ottenga la risoluzione in tempi rapidi di una qualche vicenda alla quale lo stesso funzionario risulta preposto senza che il medesimo incorra, peraltro, in alcuna violazione di norme di legge o di regolamento. (ii) La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, prevede percorsi di carriera particolarmente qualificanti in tempi ristretti, pur in assenza delle qualifiche richieste al ruolo, per persona segnalata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio. (iii) La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o di un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio. (iv) La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio relativi a consulenze effettivamente non rese. (v) La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio,

paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati. (vi) La Società, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio esercitino una propria funzione o un proprio potere, compiano ovvero omettano o ritardino l'atto del proprio ufficio, dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali.

1.9 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.), ai sensi dell'art. 321 c.p.

Trattandosi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e non rinvenendosi tra i dipendenti della Società alcuna figura rientrante in tali categorie, la fattispecie di reato è ipotizzabile in relazione all'art. 321 che sanziona la condotta del corruttore.

Il reato si configura con la condotta di chi dà o promette indebitamente al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (c.d. corruzione propria), denaro o altre utilità. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente alla suddetta dazione.

Esemplificazioni: vedasi paragrafo precedente.

1.10 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), ai sensi dell'art. 321 c.p.

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa potrà risponderne del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Esemplificazioni: La Società dà o promette danaro o altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

1.11 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'art 319-quater c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Trattasi, pertanto, di reato proprio, integrabile esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ma il secondo comma dell'art. 319- quater c.p. punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità, essendovi stato indotto da soggetti sopra menzionati.

A differenza della concussione, ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio usano la costrizione verso il concusso, nella fattispecie in esame rileva, invece, l'induzione, ossia un'attività di persuasione, convinzione o suggestione che abbia come risultato di determinare la vittima a tenere una data condotta.

Esemplificazioni: la Società dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, l'ha indotta a tale indebita dazione o promessa per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

1.12 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale e quella di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

1.13 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

1.14 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

1.15 Traffico di influenze illecite (art. 346 -bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Risponde del medesimo reato chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità a colui che vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis.

Esemplificazioni: un dipendente della Società, dà o promette denaro o altra utilità ad un soggetto terzo, che sfrutta o vanta relazioni privilegiate con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico, come prezzo della sua mediazione illecita verso il pubblico agente o per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

1.16 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Oltre alla concussione di cui al precedente paragrafo 7, il catalogo reati 231 contiene altre due fattispecie che configurano condotte commissibili solo da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. A mero titolo di completezza, si segnala che le linee guida di Confindustria ipotizzano una teorica responsabilità a titolo di concorso della società – quale soggetto *extraneus* – nel compimento della condotta delittuosa da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. A livello di giurisprudenza, i casi di concorso dell'*extraneus* da parte di società nel reato in oggetto sono residuali e comunque non attinenti a casistiche rilevanti per All.Coop s.c.a.

2 Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

2.1 Premessa

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria a integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso).

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

2.2 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche “*tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/1999*”.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “*pubblici ufficiali*” e degli “*incaricati di pubblico servizio*”.

2.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.

Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

3 Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

4 Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici
- Gestione partecipazione a gare pubbliche e stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni
- Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze
- Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria
- Gestione delle verifiche ispettive da parte di soggetti pubblici
- Gestione del contenzioso, degli accordi transattivi, anche tramite soggetti esterni.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare “strumentali” a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione
- Gestione delle consulenze
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali
- Gestione recupero crediti e contenzioso
- Gestione del Magazzino
- Gestione del Budget e del Controllo di gestione
- Acquisto di beni e servizi

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, alcune delle sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) in outsourcing per conto di All.coop s.c.a. (di seguito, All.coop).

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e All.coop devono essere disciplinati da accordi scritti che prevedano, tra l'altro:

- **l'obbligo da parte di Gesco di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate a All.coop in forza di obblighi di legge;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo di ottemperare a eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di All.coop.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di All.coop vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

5 Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa

influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concesse da soggetti pubblici

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- il rilascio da parte dei consulenti esterni di una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con la P.A. che emanano il bando e/o erogano il finanziamento/contributo/sovvenzione;
- una chiara definizione dei ruoli dei responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico/sovvenzione, prevedendo trasparenza, correttezza del processo e segregazione delle attività;

- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico/sovvenzione;
- nell'ambito dell'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni finanziamenti agevolati da parte di soggetti pubblici l'intero processo (predisposizione e compilazione della domanda, firma e invio della stessa, gestione del riscontro da parte del soggetto pubblico, stipula del contratto di finanziamento, rendicontazione al soggetto pubblico) deve prevedere il coinvolgimento di diversi soggetti, appartenenti a funzioni aziendali diverse e sulla base di un iter autorizzativo interno e competenze deliberative in grado di segregare gli ambiti di attività e responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo, qualora sussistano vincoli in merito; è assolutamente vietato destinare le somme/contributi ricevute da soggetti pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;
- la tracciabilità deve essere garantita dall'archiviazione dei documenti, debitamente compilati e firmati, che provino la destinazione delle somme agli scopi per i quali erano stati concessi i finanziamenti/contributi pubblici;
- obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza con trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito ai contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (entità, ente erogante, data di ottenimento del finanziamento, figure aziendali che si sono occupate del progetto e della gestione dell'agevolazione, destinazione finale dell'agevolazione stessa).

6.2 Gestione partecipazione a gare pubbliche e stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni

Qualora la Società dovesse prendere parte, in qualità di concorrente, a gare pubbliche, la regolamentazione dell'attività dovrà prevedere:

- chiarezza su ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la P.A., prevedendo controlli in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni avanzate dalla Società nei confronti degli uffici competenti della P.A. ovvero delle richieste avanzate nei confronti della Società da esponenti della P.A.;
- tracciabilità dei flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la segregazione delle funzioni titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione dell'offerta, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità dell'offerta, graduate in relazione alla tipologia e dimensione della attività contrattuale;
- un sistema di controlli idoneo ad evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di *claims* da parte di terzi soggetti;

- la segregazione delle attività di conclusione del contratto, di fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti;
- modalità e termini di gestione delle contestazioni del cliente, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere;
- la segregazione delle funzioni incaricate delle attività di negoziazione con i clienti delle varianti contrattuali, di adeguamento del prezzo, e delle relative verifiche sull'importo da fatturare al cliente;
- segnalazione all'Organismo di Vigilanza dello svolgimento dell'attività in questione con trasmissione a quest'ultimo di una relazione periodica in merito alle procedure a evidenza pubblica cui si è partecipato.

6.3 Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società (ivi inclusi i rapporti intrattenuti in occasione di effettuazione di verifiche ispettive o sopralluoghi) devono possedere un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione opportunamente formalizzato (nel caso si tratti di semplici interlocuzioni informative o consegna documenti o, in generale, contatti routinari con funzionari di sportello, sarà sufficiente indicare tali compiti nei mansionari aziendali);
- i destinatari del Modello non possono presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri;
- obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi;
- segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, redazione della domanda, presentazione della domanda e gestione della licenza e/o dell'autorizzazione, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- definizione di ruoli e compiti del soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita procura, e del soggetto responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.

6.4 Gestione delle autorizzazioni, permessi e licenze

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della licenza e/o dell'autorizzazione, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- ruoli e compiti del soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita procura, e del soggetto responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- flussi informativi periodici nei confronti dell'ODV con illustrazione delle attività svolte.

6.5 Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A.;
- obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi.

6.6 Gestione delle verifiche ispettive da parte di soggetti pubblici

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- deve essere prestata la massima collaborazione in caso di visite ispettive di qualunque natura da parte di soggetti pubblici e i relativi verbali dovranno essere sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri;
- le riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti vincolanti per la Società riguardanti accessi/ispezioni/verifiche o altri rapporti con Pubbliche Amministrazioni devono essere oggetto di verbalizzazione dalla quale dovrà risultare: (i) l'identificazione dei partecipanti; (ii) luogo e ora della riunione; (iii) oggetto dell'incontro; (iv) messa a fuoco di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione; (v) indicazione degli elementi e circostanze che caratterizzano l'operazione; (vi) indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate e il

processo decisionale posto in essere relativamente alla singola operazione; (vii) notizia della chiusura dell'operazione e l'esito della stessa;

- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati; in particolare, l'eventuale documentazione attestante le evidenze degli incontri con funzionari dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.) deve essere archiviata a cura di una funzione appositamente incaricata;
- obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle verifiche ricevute, dalle quali siano emerse criticità o non conformità rilevanti.

6.7 Gestione del contenzioso, degli accordi transattivi, anche tramite soggetti esterni

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- individuazione dei compiti e degli ambiti di operatività dei soggetti coinvolti nel processo, sia con riguardo alla fase stragiudiziale che alla gestione del contenzioso, avendo cura di salvaguardare il principio di segregazione delle attività;
- deve essere garantito che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
- previsione delle modalità e dei requisiti di selezione dei legali esterni di cui la Società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
- esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
- massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione fornita al professionista siano corretti e veritieri e che tale documentazione sia debitamente archiviata;
- valutazione di congruità della parcella predisposta dal professionista, con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società, e approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta;
- effettuazione dei pagamenti al professionista con modalità tracciabili, evitando pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore o a soggetto diverso dal professionista.

6.8 Processi strumentali

6.8.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;

- un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- la predisposizione/archiviazione di una scheda di valutazione che motivi il rinnovo dei contratti a tempo determinato;
- la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di: (i) livelli professionali di applicazione; (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare; (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione, garantendo che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le finalità del presente Modello;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

6.8.2 Gestione delle consulenze

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la richiesta di acquisto di servizi di consulenza deve essere avanzata attraverso modalità formali di manifestazione del fabbisogno e autorizzata da soggetto avente i poteri (sistema di deleghe e procure e relativi limiti quantitativi) che valuta le effettive necessità e autorizza a procedere con il processo di ricerca e selezione del consulente;
- individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti devono tenere conto di requisiti di onorabilità e professionalità;
- formale autorizzazione al conferimento dell'incarico attraverso apposito contratto/incarico che preveda tra l'altro (i) le modalità di determinazione dei compensi, (ii) l'indicazione precisa dell'oggetto della consulenza, (iii) la previsione o esclusione del potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e la definizione degli obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società, (iv) l'inserimento sistematico di una clausola in base alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il D. Lgs. n. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;
- archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- previsione del divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alle prestazioni effettivamente ricevute e alla qualità del servizio ottenuto;
- divieto di pagamento in contanti e di pagamento del corrispettivo su conto corrente non intestato al consulente;
- obbligo per i consulenti di comportarsi secondo principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione e di dichiarare preventivamente la sussistenza di situazioni che possano creare conflitto di interessi la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto.

6.8.3 Gestione dei flussi finanziari

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità dei soggetti deputati alla gestione e al controllo delle risorse finanziarie, avendo cura di rispettare i principi generali di segregazione endo-procedimentale, di tracciabilità, archiviazione e ricostruibilità;
- in particolare, dovranno essere garantiti flussi continui di dati e informazioni ai soggetti responsabili dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- in particolare, dovrà essere sempre garantita la segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie;
- la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal responsabile diretto e archiviati;
- in particolare, ogni movimento contabile deve essere tracciabile, supportato da idonea documentazione, adeguatamente motivato e preventivamente approvato dagli organi aziendali competenti;
- il divieto generale di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretto di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- la formalizzazione di una procedura per la gestione della piccola cassa indicando le regole per il reintegro, le tipologie di spese autorizzabili e le regole di custodia;
- in particolare, formalizzazione e rigida applicazione della procedura sui rimborsi spese, specificando le tipologie di spese sostenibili, i livelli di autorizzazioni, i limiti massimi di importo, i casi in cui è possibile derogare; andrebbe, inoltre, definito il sistema di concessione delle carte di credito aziendali, stabilendo i criteri per la concessione e l'iter autorizzativo da applicare ai richiedenti;
- la formalizzazione di una procedura per la apertura/chiusura di conti correnti bancari (definizione dell'iter autorizzativo da seguire, indicazione delle persone formalmente autorizzate a operare sui conti, esplicitazione dei meccanismi interni di monitoraggio, separazione di ruoli e responsabilità tra chi effettua le riconciliazioni bancarie e quelle di cassa).

6.8.4 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;

- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione (c.d. "traccia") che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- la segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle attività svolte, con particolare riguardo a quelle che dovessero eccedere le regole previste dalla procedura.

6.8.5 Gestione recupero crediti e contenzioso

La regolamentazione di tali attività deve prevedere:

- l'individuazione dei compiti e degli ambiti di operatività dei soggetti coinvolti nel processo sia con riguardo alla fase stragiudiziale che alla gestione del contenzioso avendo cura di salvaguardare il principio di segregazione delle attività;
- le previsioni affinché l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempili il potere di conciliare o transigere la controversia;
- le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
- l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
- massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;
- al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta; inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

6.8.6 Gestione del Magazzino

La regolamentazione dell'attività di gestione del magazzino deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità dei soggetti deputati alla gestione del magazzino (es: flussi logistici in entrata e in uscita, attività di inventario, autorizzazione delle registrazioni a sistema connesse a rettifiche inventariali);

- la garanzia della tracciabilità e ricostruibilità dei flussi logistici di magazzino in entrata e in uscita;
- monitoraggio e analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino;
- predisposizione e aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di gestione del magazzino attraverso un sistema informatico che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;
- una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

6.8.7 Gestione del Budget e del Controllo di gestione

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- la formalizzazione del processo di costruzione del budget che ne consenta la ricostruzione *ex post*;
- un sistema di autorizzazione degli extra-budget; a fronte di extra-budget deve essere prevista un'autorizzazione preventiva e una documentazione a supporto delle differenze budget/consuntivo;
- un sistema informativo per la gestione delle attività correlate al budget e al controllo di gestione.

6.8.8 Acquisti di beni e servizi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (RDA, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- la formalizzazione dei processi e dei controlli previsti per le diverse fasi;
- le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc);
- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata sulla base del principio di segregazione tra chi ordina la spesa, chi la effettua e chi la controlla;
- formalizzazione di mansionari/job description e, quando occorre, di procure;
- regole di selezione dei fornitori che dovranno essere graduate a seconda del grado di rischiosità della tipologia di acquisto. In generale, la selezione non dovrà basarsi unicamente su criteri di tipo economico, ma dovrà riguardare anche altri elementi, quali ad esempio: (i) requisiti di onorabilità del fornitore, (ii) presenza di certificazioni, (iii) esistenza di eventuali

autorizzazioni, se richieste; detti requisiti dovranno essere monitorati periodicamente sulla base di appositi scadenziari a sistema o a seguito di situazioni sopravvenute che il fornitore dovrà tempestivamente comunicare (ad es: modifiche agli assetti proprietari o alla governance della società, nuove dislocazioni degli stabilimenti produttivi ecc...);

- applicazione del principio *no order no pay*;
- tracciabilità dei pagamenti con rispetto del principio della piena coincidenza tra destinatari del pagamento e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

SOMMARIO

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	2
1. Principi etici di riferimento	2
2. L'art. 25 – <i>septies</i> del D. Lgs. n. 231/2001	3
3. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza del lavoro richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001.....	4
3.1 Omicidio colposo (art. 589 cod. penale).	5
3.2 Lesioni personali colpose (art. 590 cod. penale).	5
4. Funzione della Parte Speciale – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	7
5. Le “Attività sensibili” ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.....	7
6. Il sistema dei controlli.....	8
6.1 Standard di controllo generali	8
6.2 Standard di controllo specifici.....	9
6.2.1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.....	9
6.2.2. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.....	9
6.2.3. Sistema di deleghe di funzioni	10
6.2.4. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi.....	10
6.2.5. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	11
6.2.6. Attività di informazione	12
6.2.7. Attività di formazione	12
6.2.8. Rapporti con i fornitori	13
6.2.9. Gestione degli asset aziendali	13
6.2.10. Attività di monitoraggio.....	13
6.2.11. <i>Audit</i>	13

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Principi etici di riferimento

All.coop s.c.a. (All.coop) riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione dell'Ente.

Conseguentemente, la società adotta nell'esercizio delle sue funzioni le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della società i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure.

La ricerca di vantaggi per la società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

PARTE SPECIALE B

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tali principi sono utilizzati da All.coop per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutta la società, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

2. L'art. 25 –septies del D. Lgs. n. 231/2001

La legge n. 123/2007 ha introdotto la norma in oggetto, stabilendo la responsabilità dell'Ente in caso di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro; tali norme sono contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

In particolare, quest'ultimo decreto prevede, al capo IV, sezione I, art. 55 e seguenti una serie di sanzioni penali per i datori di lavoro e i dirigenti (ma anche per i preposti, i medici e altri soggetti) che violino le norme in esso stabilite.

Il D. Lgs. n. 231/01, a sua volta, prevede un duplice regime sanzionatorio per l'Ente nel caso di omicidio colposo.

Si applica infatti una sanzione più lieve in tutti i casi in cui in cui l'omicidio colposo si sia verificato a causa di una violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La sanzione è aggravata nel caso in cui l'omicidio colposo sia commesso "*con violazione dell'art. 55 comma 2*" del Decreto Legislativo 81/2008, e cioè se il crimine sia stato causato:

- a) della mancata valutazione dei rischi;
- b) dalla mancata adozione del documento di sicurezza ovvero dall'adozione di un documento privo degli elementi di cui alle lettere: a), b), d) ed f) dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 (relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di protezione attuate e delle procedure di attuazione delle misure da realizzare, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici);
- c) dal mancato rispetto degli accorgimenti di cui all'art. 18 comma 1 lettere q) e z), che impongono al datore di lavoro di "*prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno*" e di "*aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi*" rilevanti ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione all'evoluzione delle tecniche di protezione e prevenzione antinfortunistica.

Per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime sempre commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è invece prevista una sanzione unica.

È poi di fondamentale importanza l'**art. 30 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008**, che sancisce:

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6”.

Con riferimento a quanto sopra, si rileva che il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza del Lavoro di All.Coop è certificato sulla base della normativa OHSAS 18001:2007, ora sostituita dalla ISO 45001.

3. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza del lavoro richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico

dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

3.1 Omicidio colposo (art. 589 cod. penale).

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

La condotta del reato in esame consiste nel cagionare la morte di una persona per colpa, ovvero, ai sensi dell'art. 43 c.p., per *“negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*.

In particolare, la condotta incriminata può essere attiva e quindi derivare da un'azione dell'agente, ovvero omissiva, quando l'agente non adotta un comportamento doveroso che, ove messo in atto, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, l'Ente è responsabile solo nel caso in cui tale reato sia stato commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, in relazione alle previsioni del Decreto, soggetto attivo del reato é principalmente il datore di lavoro che, in quanto responsabile della gestione dell'impresa, è tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Peraltro, è possibile che il datore di lavoro (art. 16) deleghi ad altri soggetti alcune delle proprie funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tuttavia, perché la delega abbia effetto deve: (a) risultare per atto scritto, e deve essere accettata per iscritto dal delegato, (b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla natura delle funzioni delegate; (c) la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l'autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni delegate.

In ogni caso, la delega non fa venire meno per il datore di lavoro l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla sicurezza e alla salute del lavoratore sono oggi disciplinati dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008.

3.2 Lesioni personali colpose (art. 590 cod. penale).

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Questa fattispecie sanziona chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale da cui derivi (art. 582 c.p.) una malattia nel corpo o nella mente, vale a dire un processo patologico che determini un'apprezzabile alterazione anatomica o menomazione funzionale dell'organismo, sotto il profilo fisico o psichico.

E' da sottolinearsi che ai sensi del Decreto la responsabilità penale della persona giuridica consegue solo all'ipotesi in cui le lesioni siano gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p., ed esse siano state causate come conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione é grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della stessa norma, la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

4. Funzione della Parte Speciale – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi precedenti.

5. Le “Attività sensibili” ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall’art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

1. *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
2. *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
3. *Sistema di deleghe di funzioni*: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
4. *Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*: si tratta dell’attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell’espletamento dei compiti assegnati; (ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.
5. *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. *Attività di informazione*: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
7. *Attività di formazione*: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
8. *Rapporti con i fornitori*: si tratta dell’attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

9. *Gestione degli asset aziendali*: si tratta dell'attività di gestione degli asset, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
10. *Attività di monitoraggio*: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.
11. *Audit*: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare: (i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure; (ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative; (iii) la conformità dei prodotti e delle sostanze utilizzate, dei beni mobili e immobili nonché delle attività produttive alle leggi e alle norme interne; (iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive; (v) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili; (vi) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità; (vii) l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

6. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo "specifici", applicati a determinate attività sensibili.

6.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- *Norme/Circolari*: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- *Tracciabilità e archiviazione*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite

appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

6.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo individuati per specifiche attività sensibili.

6.2.1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Relativamente all'attività sensibile di "*Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Documento di politica interna*: lo *standard* prevede l'esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.
- *Piani e programmi specifici*: lo *standard* prevede l'esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza.

6.2.2. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Relativamente all'attività sensibile di "*Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*", gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizioni organizzative*: lo *standard* prevede l'esistenza di disposizioni organizzative: (i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; (ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:
 - i requisiti e gli *skill* specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
 - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
 - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente,

- con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.
- *Procedura*: lo *standard* richiede l'esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

6.2.3. Sistema di deleghe di funzioni

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Modalità di attribuzione delle deleghe*: lo *standard* concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di: (a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; (b) idoneità tecnico-professionale del delegato; (c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; (d) certezza, specificità e consapevolezza.
- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe che preveda, tra l'altro: (i) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega; (ii) la formalizzazione delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate; (iii) modalità di verifica della consapevolezza da parte del delegato / subdelegato delle funzioni delegate; (iv) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività a rischio di infortuni e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato; (v) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali con verbalizzazione delle verifiche su tale idoneità; (vi) la gestione degli impegni di spesa.
- *Poteri e compiti del soggetto delegato*: lo *standard* concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato: (i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; (ii) di un *budget* per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; (iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

6.2.4. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all'attività sensibile di “**Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi**”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Documento di Valutazione dei Rischi*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. “DVR”) e che preveda, fra l'altro; l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione del DVR, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti dello stesso, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.

- *Archiviazione*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

6.2.5 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di “*Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*”, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Procedure*: lo *standard* prevede l'esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro: (i) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio; (ii) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. “DPI”); (iii) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso; (iv) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza; (v) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza; (vi) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza; (vii) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; (viii) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.
- *Check list*: lo *standard* prevede l'esistenza di *check list* finalizzate all'adozione di misure operative atte a evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l'altro, l'elencazione: (i) dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza; (ii) dei DPI condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; (iii) dei prodotti e dei processi pericolosi, (iv) delle apparecchiature critiche.
- *Piano di emergenza*: lo *standard* richiede la definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.
- *Infortuni*: lo *standard* prevede:(i) la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni; (ii) l'esistenza di una *check list* mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
- *Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti ai lavoratori*: lo *standard* richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori.

- *Modalità organizzative di prevenzione e tutela*: lo *standard* richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.
- *Piani di emergenza*: lo *standard* richiede l'esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.
- *Valutazione del rischio di incendio*: lo *standard* richiede la valutazione del rischio di incendio, la predisposizione e aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di emergenza.
- *Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti*: lo *standard* richiede l'esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

6.2.6 Attività di informazione

Con riferimento all'attività di informazione, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Riunioni periodiche*: lo *standard* prevede la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza.
- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: (i) delle informazioni periodiche; (ii) delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.
- *Rapporti con il Medico Competente*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

6.2.7 Attività di formazione

Con riferimento all'attività di formazione, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che preveda, tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; (ii) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.); (iii) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e

della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

6.2.8. Rapporti con i fornitori

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dei rapporti con i fornitori, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura di qualifica*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

6.2.9. Gestione degli asset aziendali

Con riferimento all'attività sensibile di "Gestione degli asset aziendali", lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura che disciplini le attività e i rapporti di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e prevenzione.

6.2.10 Attività di monitoraggio

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio, lo *standard* di controllo specifico è il seguente:

- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro: (i) ruoli e responsabilità; (ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di *performance* relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.; (iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; (iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

6.2.11 Audit

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di *audit*, gli *standard* di controllo specifici sono i seguenti:

- *Disposizione organizzativa*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di audit e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e

organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.

- *Verifiche sistematiche*: lo *standard* concerne l'esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.
- *Report*: lo *standard* concerne l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del *reporting* periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI

SOMMARIO

I REATI SOCIETARI.....	2
1 I reati societari richiamati dall'articolo 25 ter del D. Lgs. 231/2001.....	2
1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 e art. 2621 –bis c.c.).....	2
1.2 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.).....	2
1.3. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.).....	3
1.4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	3
1.5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).....	3
1.6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	3
1.7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	3
1.8. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	4
1.9. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	4
1.10. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.) e Istigazione alla Corruzione tra Privati (art. 2635 –bis cod. civ.).....	4
1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	5
1.13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	5
1.14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.).....	5
2. Funzione della Parte Speciale -Reati Societari.....	6
3. Le attività sensibili relative ai reati societari ai fini del D. Lgs. 231/2001.....	6
4. Principi generali di comportamento.....	7
5. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili ...	9
5.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.....	9
5.2 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile.....	10
5.3 Gestione rapporti con Società di revisione e Collegio Sindacale.....	10
5.4 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee e dei consigli di amministrazione.....	11
5.5 Conflitto di interesse.....	11
5.6 Emissione comunicati e informativa al mercato.....	11
5.7 Protocolli relativi alla Corruzione tra Privati.....	12

I REATI SOCIETARI

1 I reati societari richiamati dall'articolo 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del d.lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001., in base al quale *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie.....”*

1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 e art. 2621 –bis c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che modifica e/o altera dati contabili, al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria difforme dal vero.

La successiva fattispecie di cui all'art. 2621 – bis c.c. – anch'essa richiamata dal D. Lgs. n. 231/2001 – contempla la medesima condotta riferita a fatti di lieve entità.

1.2 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37 del D. Lgs. n. 39/2010; il testo della norma è stato però riprodotto nell'art. 27 del medesimo D. Lgs. n. 39/2010 (non richiamato dall'art. 25 –ter del D. Lgs. n. 231/2001).

Di conseguenza, attualmente non costituisce fattispecie di reato ai fini della responsabilità amministrativa degli enti: la condotta è però ancora sanzionata e la sua ricomprensione sarebbe risolvibile con una mera modifica del richiamo contenuto nel citato art. 25 –ter; ciò posto, strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata con riferimento al reato di false comunicazioni sociali.

1.3. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che occulta la documentazione contabile richiesta dal Collegio Sindacale, al fine di nascondere perdite di esercizio.

1.4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Va anche precisato che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale, non può parlarsi tecnicamente di aumento e riduzione del capitale, nel senso valevole per le società azionarie.

1.5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

1.6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma punisce, altresì, gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

1.7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che soggetti attivi sono gli amministratori e che configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

1.8. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee, ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Tale reato può consumarsi quando: (i) viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (ii) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; (iii) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

1.9. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che soggetti attivi sono i liquidatori e che costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

1.10. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.) e Istigazione alla Corruzione tra Privati (art. 2635 –bis cod. civ.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Risponde del medesimo reato chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, di società o enti privati, a soggetti che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente descritti, o a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che promette o offre denaro o altra utilità a un Istituto di Credito, al fine di ottenere finanziamenti non dovuti, oppure promette o offre denaro o altra utilità a un operatore appartenente alla rete commerciale della controparte, affinché lo stesso firmi un contratto a condizioni vantaggiose per la Società oppure promette o offre denaro o altra utilità a un funzionario dell'ente di certificazione al fine di ottenere l'esito favorevole dell'audit.

1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

1.13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.U.F. introdotte dalla legge n.62/2005.

Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla legge n.59/1992.

Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art.2526.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

1.14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che: (i) soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti; (ii) la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

2. Funzione della Parte Speciale -Reati Societari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3. Le attività sensibili relative ai reati societari ai fini del D. Lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e rapporti con organi sociali di controllo
2. Operazioni che incidono sul capitale sociale
3. Gestione rapporti con Società di revisione e Collegio Sindacale
4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee e dei consigli di amministrazione
5. Conflitto di interesse
6. Emissione di comunicati e informativa al mercato.

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, alcune delle sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) in outsourcing per conto di All.coop.

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e All.coop devono essere disciplinati da accordi scritti che prevedano, tra l'altro:

- **l'obbligo da parte di Gesco di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate a All.coop in forza di obblighi di legge;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**

- **l'obbligo di ottemperare a eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di All.coop.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di All.coop vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

4. Principi generali di comportamento

All.coop s.c.a. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di All.coop; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la società, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

All.coop promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, i Dipendenti e gli Organi sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di All.coop.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono attività in favore di All.coop (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E' pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
- i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società e di altre società;
- j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o di terzi;
- k) tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
- l) effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- m) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

5. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

5.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti informativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali strumenti devono essere tempestivamente integrati/aggiornati sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- individuazione delle funzioni interne della società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;

- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali) e dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio;
- la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico che sia attribuito ai membri del Collegio Sindacale o alla società di revisione o a società a questa collegata, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di revisione e, in occasione della richiesta da parte dei soci, l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- la previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- la previsione di una dichiarazione di veridicità dei dati di bilancio (o necessari per la redazione del bilancio) trasmessi da parte della Direzione Amministrazione e Finanza e delle altre Direzioni/Funzioni che collaborano alla predisposizione del bilancio;
- la previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti per il rispetto del Modello.

5.2 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- segnalazione all'Organismo di Vigilanza di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale e le riserve;
- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alle distribuzioni di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

5.3 Gestione rapporti con Società di revisione e Collegio Sindacale

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con la Società di revisione e il Collegio Sindacale deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di revisione, e in occasione di richieste da parte dei soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;

- una disposizione che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico che sia attribuito ai membri del Collegio Sindacale o alla società di revisione o a società a questa collegata, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio.

5.4 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee e dei consigli di amministrazione

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali d'assemblea e dei consigli di amministrazione.

5.5 Conflitto di interesse

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in altre società;
- obbligo, per i destinatari diversi dagli amministratori della Società, di adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse;
- individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della Società) che ricoprono incarichi o svolgono attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

5.6 Emissione comunicati e informativa al mercato

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle informazioni e delle relative fonti concernenti l'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- istituzione di un Comitato di Crisi che coinvolga le funzioni interessate dalla problematica da affrontare e regolamentazione del funzionamento dello stesso che preveda la ricostruibilità dei processi decisionali;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- precise modalità di identificazione delle informazioni sensibili anche con riguardo alla loro diffusione;
- vincoli formalizzati per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato.

5.7 Protocolli relativi alla Corruzione tra Privati

Il reato di Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c. e art. 2635 *-bis*) è ricompreso nel catalogo 231 dall'art. 25 *-ter*; i comportamenti che possono potenzialmente configurare aree di rischio per la sua commissione sono trasversali a più aree dell'attività aziendale; di conseguenza, i protocolli di controllo, nella maggior parte dei casi, si sovrappongono a quelli già previsti per altre fattispecie di reato.

In particolare, alcuni esempi di aree sensibili possono essere le seguenti:

- A. Ciclo di Vendita [ad esempio, il soggetto A (commerciale della società Alfa) corrompe il soggetto B (addetto agli acquisti della società Beta) per eseguire una fornitura a prezzi maggiorati; l'effetto conseguito è il sovrapprezzo nella vendita di beni o servizi ottenuti con la corruzione];
- B. Rapporti con Enti Certificatori privati [corruzione del funzionario per ottenere la certificazione o per l'omissione di rilievi];
- C. Risorse Umane [assunzione di un dirigente/dipendente di società concorrente in cambio di notizie riservate (il terzo è ancora dipendente del competitor al momento del colloquio e quindi si crea nocumento)];
- D. Gestione del Contenzioso [in ipotesi di contenzioso, anche potenziale, con società terza, corruzione di funzionario di quest'ultima al fine di ottenere una transazione favorevole].

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera A.**, i controlli da introdurre sono i seguenti:

- segregazione delle Funzioni (in particolare, dovrebbero essere segregati i seguenti ruoli: (i) Responsabile rapporti con il cliente, (ii) Responsabile definizione prezzo/condizioni/termini di

pagamento, (iii) Responsabile scontistica, (iv) Responsabile soluzioni transattive in caso di contestazioni);

- criteri generali trasparenti per la determinazione del prezzo;
- estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. (es: omaggistica);
- segnalazione all'Organismo di Vigilanza di scostamenti e deroghe.

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera B.**, i controlli da introdurre sono i seguenti:

- estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. (es: omaggistica; protocolli analoghi a quelli previsti per i Rapporti con la P.A.).

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera C.**, i controlli da introdurre sono i seguenti:

- estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. e, in particolare, quelli relativi all'assunzione del personale.

Per quanto concerne l'**area sensibile di cui alla precedente lettera D.**, i controlli da introdurre sono i seguenti:

- estensione a questa fattispecie dei protocolli relativi alle aree strumentali P.A. e, in particolare, quelli relativi alla gestione del contenzioso e rapporti con consulenti.

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

PARTE SPECIALE - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

SOMMARIO

I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	2
1 I reati richiamati dall'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001.	2
1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod. penale).	2
1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale)	3
1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. penale)	3
1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. penale).....	3
1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale).....	4
1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. penale).....	4
1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. penale)	4
1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. penale)	4
1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. penale).....	4
1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. penale).....	5
1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. penale)	5
2 Funzione della Parte Speciale – Reati Informatici.....	5
3 Principi di riferimento generali	5
3.1 Il sistema organizzativo in generale	5
3.2 Principi generali di comportamento	6
4 Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D. Lgs. 231/2001	8
5 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili	9
5.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici.....	10

I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1 I reati richiamati dall'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, in base al quale:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies e 640 –ter, terzo comma, del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod. penale).

Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico pubblico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale).

Le realtà cooperative potrebbero incorrere in tali reati, ad esempio, attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico

destinato a essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata a una società privata come appunto una cooperativa, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli. Nel caso specifico, a esempio durante la procedura di richiesta di un'autorizzazione il soggetto che presiede la richiesta, trasmette su supporto informatico, utilizzando un sistema informativo interno o messo a disposizione da un ente pubblico, un documento falso.

1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale)

Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

La norma prevede un aumento della pena nei casi (i) di uso di violenza sulle cose o alle persone, (ii) in cui dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, reperi abusivamente i codici di accesso al sistema informatico di un competitor, si introduca nello stesso, al fine di consultare e asportare i dati aziendali ivi registrati, ovvero di distruggere le informazioni e i dati contenuti.

1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. penale)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, al fine di trarre un profitto, reperisca in modo abusivo i codici di accesso al sistema informatico di un competitor o di un Ente Certificatore.

1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. penale)

Costituito dalla condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, volendo danneggiare il sistema informatico dei competitor, diffonda programmi malevoli (c.d. virus informatici).

1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Risponde del medesimo reato chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, mediante un programma appositamente inserito nel sistema, intercetta le comunicazioni di posta elettronica in entrata e in uscita dalle caselle di posta dei propri dipendenti.

1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. penale)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che installi apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. penale)

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che cancelli un numero significativo di file contenenti dati aziendali da un device di proprietà di un terzo soggetto.

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. penale)

Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. penale)

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che distrugge il sistema informatico di un terzo soggetto.

1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. penale)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. penale)

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

2 Funzione della Parte Speciale – Reati Informatici

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi dell'Azienda, dai Dipendenti, dai Consulenti, nonché da tutti coloro che svolgono un'attività per conto di All.coop s.c.a, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici.

3 Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

All.coop s.c.a. (All.coop) considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di All.coop; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per All.coop, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico All.coop, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso (i) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e (ii) la garanzia della massima continuità del servizio.

Al riguardo, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016, la Società, in applicazione al principio di Autoresponsabilizzazione previsto dalla sopra citata normativa, ha proceduto al Risk Assessment/Gap Analysis e alla successiva definizione di un sistema di gestione della Privacy con l'adozione delle necessarie misure legali e organizzative in relazione alle specifiche attività/trattamenti posti in essere dalla Società.

Il preciso quanto tempestivo allineamento al GDPR ha automaticamente impattato anche sulla presente Parte Speciale del Modello; infatti, il percorso di allineamento in questione comporta le stesse modalità di analisi/valutazione/proceduralizzazione che caratterizzano la compliance 231.

L'attività di compliance realizzata dalla Società in ossequio a quanto prescritto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali ha, altresì, comportato un approfondito aggiornamento delle tematiche inerenti alla Sicurezza Informatica che è stata oggetto di attenta valutazione in tema di tenuta del sistema con l'introduzione di misure tecniche volte alla mitigazione dei rischi connessi alle attività realizzate.

3.2 Principi generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che All.coop si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi dell'Azienda, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di All.coop (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico, anche al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici propri e altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;

2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc...);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4 Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D. Lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:
 - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
 - gestione e protezione della postazione di lavoro

- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- utilizzo della rete aziendale intranet e internet
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)
- gestione servizi informativi e, in particolare, gestione di software pubblici o forniti da terzi per conto di enti pubblici
- gestione e trasmissione di comunicazioni e informazioni con la P.A. per via telematica
- gestione documenti informatici
- gestione credenziali e certificati digitali
- accesso a sistemi di clienti e partner commerciali
- accesso a sistemi esterni
- gestione sistema Privacy
- gestione dati riservati e sensibili

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, le sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) in outsourcing per conto di All.coop.

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e All.coop devono essere disciplinati da accordi scritti che prevedano, tra l'altro:

- **l'obbligo da parte di Gesco di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate a All.coop in forza di obblighi di legge;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo di ottemperare a eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di All.coop.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di All.coop vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

5 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al

paragrafo 5, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

5.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

1) Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:

- identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware, (iii) software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane;
- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv) danneggiamenti fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
- identificazione delle possibili contromisure;
- effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
- definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
- documentazione e accettazione del rischio residuo.

2) Esistenza di una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:

- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
- costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;

- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.
- 3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.
 - 4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.
 - 5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.
 - 6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.
 - 7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.
 - 8) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.
 - 9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).
 - 10) Previsione di specifiche clausole per terzi/outsourcer aventi ad oggetto il rispetto del Modello.
 - 11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.
 - 12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempili una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
 - 13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.
 - 14) Predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con Autorità di Vigilanza e loro specifici software in uso.
 - 15) Ripristino del Documento di Protezione e Sicurezza con adeguamento e costante aggiornamento delle procedure e istruzioni nello stesso riportate.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022

- 16) Flussi informativi periodici verso l'ODV e previsione di segnalazione immediata a detto organo di eventuali incidenti relativi alla sicurezza dei dati.

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

FALSITA' IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

PARTE SPECIALE E

Reati contro l'industria e il commercio e falsità in strumenti e segni di riconoscimento

SOMMARIO

1. I reati contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25 -bis1 del d.lgs. 231/2001 e i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25 -bis, lettera f -bis) del D. Lgs. n. 231 del D. Lgs. n. 231/2001	2
1.1 Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 del codice penale).....	2
1.2 Frode contro le industrie nazionali (art. 514 del codice penale)	2
1.3 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del codice penale).....	3
1.4 Vendita di sostanze non genuine come genuine (art. 516 del codice penale)	3
1.5 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 del codice penale)	3
1.6 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 -quater del codice penale)	4
1.7 Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 del codice penale)	4
1.8 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del codice penale) .	4
2. Funzione della Parte Speciale	5
3 Principi di riferimento generali	5
3.1 Il sistema organizzativo in generale	5
3.2 Principi generali di comportamento	6
4 Le attività sensibili relative ai reati in materia di industria e commercio e contraffazione ai fini del d.lgs. 231/2001.....	8
5 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili	9

I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E I REATI DI FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. I reati contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25 -bis1 del d.lgs. 231/2001 e i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25 -bis, lettera f - bis) del D. Lgs. n. 231 del D. Lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-bis1 del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.

Per quanto concerne i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, l'art. 25 -bis, lettera f -bis) del D. Lgs n. 231/2001 prevede che:

“f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

1.1 Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 del codice penale)

Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che inserisca nel codice sorgente del proprio sito Internet, attraverso il quale pubblicizza il proprio prodotto commerciale, parole chiavi direttamente riferibili all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

1.2 Frode contro le industrie nazionali (art. 514 del codice penale)

Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che pone in vendita prodotti con marchi che richiamano un marchio già esistente, inducendo in errore il cliente e ingenerando la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti.

1.3 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del codice penale)

Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che (i) vende prodotti scaduti con alterazione della data sulla confezione, (ii) vende salumi o insaccati con proporzioni di carne bovine, equine o suine diverse da quelle indicate sull'etichetta, (iii) consegna all'acquirente carne di provenienza o qualità differenti da quelle evidenziate in etichetta, (iv) vende carne surgelata come carne fresca (Cass. 13/4/1992, in Cass. pen., 1993, 200).

1.4 Vendita di sostanze non genuine come genuine (art. 516 del codice penale)

Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari; non sono genuine le sostanze adulterate o contraffatte che, nel subire una modificazione a opera dell'uomo, siano state assoggettate a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale o siano state private di materia nutriente. La genuinità può essere: (i) naturale, in tal caso indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; nello specifico una sostanza è naturalmente genuina quando presenta una composizione perfettamente corrispondente a quella consueta in natura, ovvero non artificiosamente modificata dall'opera dell'uomo; (ii) formale (c.d. genuinità legale), quando riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che (i) mette in commercio carne con aggiunta di solfiti o bisolfiti di sodio per mascherarne la non freschezza, (ii) vende salsicce confezionate con carne mista mentre il cartellino indica la composizione con carne di solo suino, (iii) mette in vendita di prodotti scaduti laddove si dimostri che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, (iv) vende carne che non rispetti i parametri fissati dai regolamenti dell'Unione europea e dalla legislazione nazionale (Cass. 8662/1998) (v) vende un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare.

1.5 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 del codice penale)

Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che (i) pone in vendita prodotti con marchi che possono richiamare o ricordare un marchio già esistente, inducendo in errore il cliente, (ii) mette in vendita con la dicitura “Made in Italy” un prodotto che non può considerarsi di origine italiana, in quanto la disciplina di settore considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine.

1.6 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 -quater del codice penale)

Costituito dalla condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che pone in vendita prodotti IGP/ DOP, realizzati con caratteristiche differenti rispetto a quelle contenute nel relativo Disciplinare (ad esempio con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento del prodotto e, in generale alle caratteristiche costituenti contenuto minimo del Disciplinare).

1.7 Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 del codice penale)

Costituito dalla condotta di (i) chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, (ii) chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, (iii) chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che acquisti consapevolmente un software con marchio contraffatto, al fine di ottenere un risparmio, ovvero che apponga consapevolmente un marchio alterato o contraffatto nei beni prodotti per conto terzi (Private label).

1.8 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 del codice penale)

Reato omologo di quello previsto dall'art. 517 -ter c.p.; la differenza consta nel fatto che mentre per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, nel reato previsto dall'art. 517 ter c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, è contemplata l'ipotesi di prodotti realizzati a imitazione di quelli con marchio altrui, ovvero quella di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare.

2. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della Società, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili. L'intera struttura può essere interessata dalla commissione dei reati analizzati in questo capitolo, atteso l'oggetto del core-business di All.Coop.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

3 Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

All.Coop s.c.a. (All.Coop) considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a tutti coloro che, svolgendo la propria attività e/o collaborando con All.Coop, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio in materia di sicurezza alimentare, All.Coop garantisce la sicurezza della qualità dei propri prodotti attraverso l'implementazione e il costante aggiornamento di un sistema per la gestione della sicurezza alimentare. In particolare, secondo quanto riportato nel Manuale per la Sicurezza Alimentare e Qualità, la Società ha:

- identificato i pericoli legati a ciascun prodotto, ha attuato uno studio per la loro valutazione e implementato sistemi per il loro controllo;
- attivato un sistema di comunicazione con le parti interessate della filiera di appartenenza (fornitori) e con i clienti per trasmettere informazioni riguardo la sicurezza del prodotto;
- attivato un sistema di passaggio delle informazioni, strettamente connesse alla realizzazione di un prodotto sicuro dal punto di vista igienico sanitario, tramite la comunicazione all'interno dell'azienda (es. formazione e procedure e istruzioni operative);

- attivato un sistema per la revisione e l'aggiornamento del sistema di gestione della sicurezza alimentare che tiene conto di informazioni riguardo i pericoli per la sicurezza alimentare.

A garanzia della serietà delle politiche aziendali in materia di sicurezza alimentare, la Società è dotata delle seguenti certificazioni:

- ISO 9001/2015 (Certificazione del Sistema di gestione per la Qualità)
- UNI EN ISO 22005:2008 rintracciabilità della filiera agroalimentare
- BRC
- IFS
- EFSIS
- Alimentazione NO OGM
- Alimentazione Vegetale
- Filiera agroalimentare controllata da allevamento a macellazione
- Avicoli senza antibiotico
- Conformità disciplinare etichettatura volontaria carni avicole UNITALIA.

La qualità dei prodotti dipende dalla qualità di tutti gli elementi della filiera: il primo dei quali è la qualità delle materie prime, cui si associa la qualità del processo produttivo, fino a ottenere un prodotto finale sicuro e garantito per il consumatore

La Società, in tal senso, sottopone le materie prime utilizzate a specifici controlli effettuati sia dal laboratorio interno, che opera sulla base di quanto previsto dal piano di controllo HACCP, sia da laboratori esterni accreditati.

3.2 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi della Società, dei lavoratori dipendenti, dei consulenti e di tutti coloro che svolgono un'attività per conto di All.Coop (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis1 e art. 25 -bis, lett. f -bis del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- b) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- c) porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- d) consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- e) porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- f) porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- g) fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- h) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- i) contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- j) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte;
- k) contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
- l) contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;
- m) introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- n) detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

4 Le attività sensibili relative ai reati in materia di industria e commercio e contraffazione ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati richiamati dall'art. 25-*bis1* e 25 -*bis* lettera f) del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione Fornitori
- Gestione scadenza prodotti
- Produzione (selezione materie prime, tecnologia della produzione, rapporti con terzisti, controllo qualità di prodotto, adozione disciplinari e regolamenti d'uso marchi e segni distintivi, ingresso e uscita merci, packaging, distribuzione ecc.)
- Distribuzione
- Import/export
- Gestione contratti
- Ricerca e sviluppo (investimenti per *know-how*, marchi e brevetti)
- Marketing
- Area Commerciale (approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali, controlli su terzisti).

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, le sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) in outsourcing per conto di All.Coop.

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e All.Coop devono essere disciplinati da accordi scritti che prevedano, tra l'altro:

- **l'obbligo da parte di Gesco di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate ad All.Coop in forza di obblighi di legge;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo di ottemperare a eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di All.Coop.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

PARTE SPECIALE E

Reati contro l'industria e il commercio e falsità in strumenti e segni di riconoscimento

L'Organismo di Vigilanza di All.Coop vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

5 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

La regolamentazione delle attività dovrà prevedere quanto segue.

- A) inserimento, all'interno del modulo di pre-valutazione del fornitore e/o nel contratto o nell'accordo quadro:
- di una clausola in cui lo stesso garantisca la corrispondenza tra quanto riportato sull'etichettatura del prodotto e le sostanze utilizzate per il suo confezionamento;
 - di una clausola in cui lo stesso dichiari che ai suoi prodotti non vengono apposti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
 - di una clausola in cui lo stesso dichiari che ai suoi prodotti non vengono apposti nomi, marchi o i segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
 - di una clausola in cui lo stesso dichiari che i suoi prodotti sono stati realizzati senza usurpare né violare alcun titolo di proprietà industriale;
- B) Effettuazione di controlli a campione sul prodotto del fornitore qualora intervengano, all'interno dell'azienda dello stesso, significativi cambiamenti che possano incidere sulla qualità del prodotto, sulla genuinità dei marchi o sulla attitudine dei nomi, marchi o segni distintivi apposti al prodotto ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto (ad es: modifiche agli assetti proprietari o alla governance della società, dislocazione degli stabilimenti produttivi ecc...).
- C) Predisposizione, diffusione, formazione, implementazione e attività di controllo riguardanti la procedura relativa alla gestione delle scadenze dei prodotti.
- D) Identificazione di una figura responsabile (i) della corretta gestione di marchi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, e dei relativi regolamenti di utilizzo (ii) del controllo dell'etichettatura dei prodotti, al fine di garantire la veridicità di quanto riportato in etichetta.
- E) Previsione di flussi informativi verso l'ODV e previsione di incontri periodici fra ODV e funzioni aziendali esposte al rischio *de quo* (Responsabile di produzione, Responsabile Assicurazione qualità ecc.); comunicazione immediata all'ODV di eventuali anomalie che ineriscano la genuinità del prodotto commercializzato dall'azienda.

- F)** Corretta adozione ed applicazione di adeguate procedure in materia di produzione di prodotti alimentari e corretta registrazione e archiviazione dei controlli effettuati; diffusione di tali procedure anche ad eventuali terzi.
- G)** Adozione ed applicazione di specifiche procedure a garanzia della rintracciabilità dei prodotti, nonché del corretto richiamo degli stessi al verificarsi di eventuali problematiche.
- H)** Corretta applicazione Piano HACCP.
- I)** Adozione e mantenimento di buone prassi certificate e di Sistemi di Gestione Certificati necessari per l'accesso alla Grande distribuzione Organizzata (ad esempio BRC, IFS) o a settori particolari di mercato.
- L)** Garantire un sistema di Comunicazione/Informazione aziendale, anche mediante formazione interna, atto a mantenere elevato il livello di attenzione sulle tematiche relative alla qualità e genuinità del prodotto, nonché all'etichettatura;
- M)** Identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili, procedendo altresì all'individuazione: (i) dei punti critici di controllo nella fase/fasi in cui il controllo stesso si rileva essenziale per prevenire, eliminare o ridurre il rischio a livelli accettabili, (ii) di procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo, (iii) delle azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo, avendo cura di tenere traccia delle azioni intraprese.

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO

PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

SOMMARIO

1	I reati richiamati dall'articolo 25 -<i>octies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	2
1.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	2
1.2	Riciclaggio (art. 648 - <i>bis</i> c.p.).....	2
1.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- <i>ter</i> c.p.)	3
1.4	Autoriciclaggio (art. 648- <i>ter</i> 1 c.p.).....	3
2	Funzione della Parte Speciale –Reati in materia di Antiriciclaggio	3
3	Le attività sensibili relative ai reati in materia di antiriciclaggio <i>ex</i> D.lgs. 231/01	4
4	Principi generali di comportamento.....	4
5	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili	5

I REATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

1 I reati richiamati dall'articolo 25 -*octies* del D. Lgs. n. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art.* 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 -*octies* del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.).

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che, dopo aver ricevuto un assegno, senza manometterlo, alterarlo o falsificarlo, lo gira a un'altra persona che lo incassa.

1.2 Riciclaggio (art. 648 -*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che:

- i. sostituisce denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa. Rientrano in questo concetto tutte le operazioni bancarie, finanziarie, commerciali in cui le utilità economiche originarie vengono confuse con altre che appaiono lecite e “pulite”, come: sostituzione di una serie di

banconote, il cambio di valute, il deposito di denaro o di valori in banca e il successivo ritiro, ecc.

- ii. trasferisce il bene, nella stessa quantità e con le medesime caratteristiche, nel patrimonio di un altro soggetto, come: i trasferimenti di titoli o di immobili nel patrimonio altrui, le operazioni mediante bonifico, le operazioni di money transfer e quelle effettuate con le più moderne tecniche di pagamento elettronico.

1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tenendo conto delle modalità di realizzazione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto, sono state giudicate rilevanti per la Società tutte quelle condotte consistenti nella acquisizione, a qualsiasi titolo, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita al fine di impiegarli in attività economiche o finanziarie, attuate nella consapevolezza di tale origine delittuosa.

1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che registra fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, costituendo una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

2 Funzione della Parte Speciale –Reati in materia di Antiriciclaggio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi societari, dai Dipendenti, dai Collaboratori, nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di antiriciclaggio.

3 Le attività sensibili relative ai reati in materia di antiriciclaggio ex D.lgs. 231/01

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati in materia di antiriciclaggio richiamati dall'art. 25 -*octies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
2. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
3. gestione delle transazioni finanziarie;
4. gestione delle politiche fiscali.

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, le sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) in outsourcing per conto di All.coop.

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e All.coop devono essere disciplinati da accordi scritti che prevedano, tra l'altro:

- **l'obbligo da parte di Gesco di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate a All.coop in forza di obblighi di legge;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo di ottemperare a eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di All.coop.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di All.coop vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

4 Principi generali di comportamento

La Società considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di All.Coop s.c.a. (All.Coop); di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per All.Coop, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi societari, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di All.Coop (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-octies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-octies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-octies* del d.lgs. 231/2001).

5 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Deve esistere il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007, ovvero con partner commerciali che abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi dal GAFI.

Tale divieto può essere derogabile in caso di contemporanea presenza: (i) di una specifica autorizzazione formalizzata da parte del Consiglio di Amministrazione a compiere una delle attività su menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità, (ii) della previsione di una predisposizione e archiviazione di verbali/report inviati al CdA, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero rientranti tra le persone politicamente coinvolte come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007, ovvero con partner commerciali che abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi dal GAFI, (iii) segnalazione all'ODV.

Deve esistere una normativa antiriciclaggio conforme alle disposizioni vigenti in materia e che preveda, tra l'altro: a) il divieto di utilizzo non regolamentato del contante (nell'ambito dei limiti di legge) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione; b) l'obbligo di: (i) utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a), (ii) utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

Deve esistere una procedura aziendale che preveda controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi che tenga conto della sede legale della società controparte (es: paesi a rischio terrorismo, paradisi fiscali), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale dell'Istituto coinvolto nella operazione) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

Regolamentazione dei rapporti finanziari svolti da All.Coop a favore dei soci quale Organismo di Servizio con garanzia di trasparenza e tracciabilità dei flussi sia in entrata che in uscita (anche attraverso un sistema di tesoreria unica o di cash pooling).

Predisposizione, applicazione e aggiornamento costante di un sistema aziendale strutturato di gestione e di controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework), avendo altresì cura di svolgere apposita e reiterata formazione al riguardo nei confronti delle funzioni/uffici interessati.

Deve essere formalizzata una procedura che preveda la verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Devono essere effettuate e rese tracciabili verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, degli altri partner commerciali/finanziari e dei clienti, in particolare qualora vengano riscontrati indici anomali (es: protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, ecc...).

ALL.COOP S.C.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)**

**REATI IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE**

Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore

SOMMARIO

1	I delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore richiamati dall'articolo 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001.....	2
1.1	Art. 171- <i>bis</i> Legge n. 633 del 22 aprile 1941.....	2
1.2	Art. 171- <i>ter</i> Legge n. 633 del 22 aprile 1941.....	2
2	Funzione della Parte Speciale - Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore.....	3
3	Le “attività sensibili relative ai Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore” ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
4	Principi generali di comportamento.....	4
5	Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili..	4
5.1	Gestione del sistema informatico (sicurezza informatica, software applicativi, sistemi operativi, hardware, infrastrutture di rete).....	4
5.2	Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.	5

1 I delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore richiamati dall'articolo 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 – recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” – ha introdotto nel D.lgs 231/01 il nuovo art. 25-novies, rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”.

La disposizione estende alle società la responsabilità per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore e degli altri diritti allo stesso connessi previsti dai seguenti articoli:

- Art. 171, comma 1, lett. a-bis, e comma 3, Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-bis Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-ter Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-septies Legge n. 633 del 22 aprile 1941;
- Art. 171-octies Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati appena citati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale, pertanto, alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

1.1 Art. 171-bis Legge n. 633 del 22 aprile 1941

Costituito dalla condotta di chi: (i)abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), (ii) utilizza qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di protezioni di un software, (iii) al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che procede all'installazione di software tutelati dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate, al fine di trarne un vantaggio economico (risparmio rispetto all'acquisto di programmi).

1.2 Art. 171-ter Legge n. 633 del 22 aprile 1941

Costituito dalla condotta di chi, per uso non personale:

(a) abusivamente, duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in

movimento,

(b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati,

(c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b).

In via esemplificativa commette il reato in esame la Società che diffonde, nel corso di iniziative promozionali e/o di una sponsorizzazione, immagini in formato elettronico senza averne acquisito i diritti, anche tramite pubblicazione su sito web e/o canali social.

2 Funzione della Parte Speciale - Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi sociali, dai dipendenti, dai collaboratori, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore.

3 Le “attività sensibili relative ai Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore” ai fini del D. Lgs. n. 231/2001

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati in materia di violazione del Diritto d'Autore, richiamati dall'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- i. Gestione del sistema informatico (sicurezza informatica, software applicativi, sistemi operativi, hardware, infrastrutture di rete);
- ii. Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, le sopra elencate attività vengono svolte da Gesco s.c.a. (di seguito Gesco) in outsourcing per conto di All.coop.

In ragione di ciò, i relativi rapporti tra Gesco e All.coop devono essere disciplinati da accordi scritti che prevedano, tra l'altro:

- **l'obbligo da parte di Gesco di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate a All.coop in forza di obblighi di legge;**
- **l'impegno da parte di Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo di ottemperare a eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di All.coop.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di All.coop vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte di Gesco.

4 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti della società (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del d.lgs. 231/2001);
- violare le leggi in materia di Diritto d'Autore, nonché i principi e le procedure indicate nella presente parte speciale.

5 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione dei Processi e delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti sopra elencati, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e dei principi generali di comportamento precedentemente individuati, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento ai principali Processi e alle Attività Sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

5.1 Gestione del sistema informatico (sicurezza informatica, software applicativi, sistemi operativi, hardware, infrastrutture di rete)

In aggiunta ai protocolli previsti per i Reati Informatici:

- la Società garantisce che tutti i programmi e software informatici in uso ai propri dipendenti siano coperti da idonee licenze di utilizzo regolarmente acquistate, individuando al suo interno il personale incaricato a predisporre le attività di controllo e di monitoraggio e provvedendo al pagamento degli eventuali diritti di utilizzo;

- stipulazione di contratti scritti con i fornitori di software, sistemi operativi, programmi, ecc.;
- l'amministratore di sistema, con cadenza prefissata e costante, monitora la scadenza delle licenze dei software in uso alla Società, richiedendo tempestivamente l'autorizzazione al rinnovo delle stesse;
- previsione di una policy che contenga (i) il divieto di impiego, uso o installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione di software o altri materiali ottenuti in violazione delle norme sul copyright; (ii) il divieto di utilizzare le risorse informatiche per scopi differenti da quelli propri dell'attività lavorativa; (iii) il divieto per l'utente, salvo preventiva espressa autorizzazione, di modificare le caratteristiche già presenti e impostate sul pc; (iv) il divieto di installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro; (v) il divieto di utilizzare dispositivi fisici informatici personali connessi alla rete della Società;
- previsione nei rapporti contrattuali con i fornitori di software, sistemi operativi, programmi, ecc., di clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dai fornitori stessi, che possano determinare la violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

5.2 Gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.

- la Società prevede, all'interno dei contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie e/o consulenti e/o fornitori, clausole che definiscono in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso;
- la Società verifica, preliminarmente alla diffusione al pubblico di materiale pubblicitario, che i contenuti dello stesso non siano tutelati da diritto di utilizzo di terze parti, disponendone anticipatamente, qualora la verifica dia esito positivo, il pagamento di quanto dovuto.

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

PARTE SPECIALE H

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PARTE SPECIALE

**REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'
IRREGOLARE**

SOMMARIO

1. Il reato richiamato dall'articolo 25 - <i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	2
2. Funzione della Parte Speciale	3
3. Le attività sensibili relative al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	4
4. Principi generali di comportamento	4
5. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili.....	5

IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1. Il reato richiamato dall'articolo 25 -*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato richiamato dall'art. 25- *duodecies* del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

L'articolo da ultimo citato individua, quale nuovo reato presupposto per l'insorgere della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti, il **delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.**

Il suddetto articolo 22, ai suoi commi 12 e 12-bis, così recita:

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Come già evidenziato, il neo introdotto art. 25–*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001, contempla l’insorgere della responsabilità amministrativa in capo all’ ente, unicamente qualora risulti integrato l’art. 22 del D. Lgs 286/1998 nella forma aggravata prevista al comma 12 –*bis*.

La condotta rilevante ai fini che qui ci occupano verrà a integrarsi, pertanto, soltanto qualora:

- il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri che siano:
 - privi del permesso di soggiorno
 - ovvero, il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
 - ovvero, il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato
- e ricorra, altresì, almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
 - b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
 - c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale. Il comma da ultimo citato fa riferimento al “*aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*”.

2. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi sociali, dai Dipendenti, dai Collaboratori, nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

3. Le attività sensibili relative al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'art. 25 -*duodecies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. assunzione e gestione di lavoratori stranieri;
2. gestione dei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato.

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, le sopra elencate attività vengono svolte da una Funzione di All.coop in stretta collaborazione con la corrispondente Funzione di Gesco s.c.a. (di seguito Gesco).

In ragione di ciò, nell'ambito del suddetto rapporto di collaborazione, i rapporti tra Gesco e All.coop devono essere disciplinati da accordi scritti che prevedano, tra l'altro:

- **l'obbligo da parte della Gesco di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate a All.coop in forza di obblighi di legge;**
- **l'impegno da parte della Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo di ottemperare a eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di All.coop.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di All.coop vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte della Gesco.

4. Principi generali di comportamento

All.Coop s.c.a. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività svolte con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure della società, di proteggere i beni della società, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di All.Coop; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per All.Coop,

nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti di All.Coop (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 -*duodecies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 -*duodecies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell'ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 -*duodecies* del d.lgs. 231/2001).

5. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo 4, nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- il controllo, prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, circa l'esistenza, in capo a questo, di un valido e regolare permesso di soggiorno;
- la predisposizione di uno scadenziario contemplante periodici controlli volti a monitorare lo stato di validità del permesso di soggiorno in capo ai dipendenti che siano cittadini extracomunitari;
- l'inserimento nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato di una clausola in cui la controparte dichiara di non impiegare alle sue dipendenze cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare;
- la previsione, nei contratti di appalto e/o di lavoro somministrato, del caso di "impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare" quale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Devono, inoltre, essere tempestivamente portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza:

- Elenco dei lavoratori extracomunitari di cui è avvenuta l'assunzione
- Elenco dei lavoratori somministrati e/o che prestano la propria opera presso la sede della società sulla base di contratti di somministrazione e/o di appalto.

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

PARTE SPECIALE - REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

SOMMARIO

1. I reati richiamati dall'articolo 25 quinquies del d.lgs. 231/2001 - Esclusioni.....	2
1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).	2
1.2 Intermediazione Illecita e Sfruttamento dei Lavoratori (art. 603-bis c.p.).....	3
2. Funzione della Parte Speciale –Reati contro la personalità individuale-	4
3. Principi generali di comportamento.....	4
4. Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale ex-d.lgs. 231/01.....	5
5. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili	6

I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. I reati richiamati dall'articolo 25 quinquies del d.lgs. 231/2001 - Esclusioni

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25- *quinquies* del d.lgs. 231/2001, in base al quale:

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

La norma richiamata comprende una serie eterogenea di fattispecie delittuose: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (art. 600 –bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600 –ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600 –quater c.p.), Pornografia virtuale (art. 600 –quater.1. c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 –quinquies c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.), Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), Intermediazione illecita e Sfruttamento dei lavoratori (art. 603 –bis).

Con riferimento all'attività svolta da All.Coop s.c.a. (All.Coop), devono essere prese in considerazione le fattispecie di cui all'art. 600 del codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 603 –bis del Codice penale (Intermediazione illecita e Sfruttamento dei lavoratori); le altre ipotesi delittuose poc'anzi elencate non rappresentano aree di rischio per All.Coop.

1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a

prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Il reato in questione viene preso in considerazione in quanto tale ipotesi delittuosa si estende non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi (compreso lo sfruttamento del lavoro minorile).

1.2 Intermediazione Illecita e Sfruttamento dei Lavoratori (art. 603-bis c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) **recluta** manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) **utilizza**, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

*Ai fini del presente articolo, **costituisce indice di sfruttamento** la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

La principale innovazione apportata con la Legge n. 199/2016 è rappresentata dall'**estensione della punibilità anche al datore di lavoro** che *“utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”*, mentre nella precedente versione era perseguibile penalmente solo il soggetto che organizzava l'attività di reclutamento della manodopera sfruttata (c.d. **caporalato**).

Si evidenzia anche che la nuova norma non prevede più come elemento costitutivo del reato l'utilizzo della violenza o minaccia che, nella versione oggi vigente, rappresenta una circostanza aggravante.

Devono essere valutati attentamente i sopra indicati indici di sfruttamento elencati al comma 3 della norma in commento, anche in relazione a fattispecie complesse quali i contratti con cooperative o ditte esterne cui vengono appaltate fasi della lavorazione aziendale.

2. Funzione della Parte Speciale –Reati contro la personalità individuale-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, dai Collaboratori, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale.

3. Principi generali di comportamento

All.Coop considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di All.Coop; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per All.Coop, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti di All.Coop (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-quinqies* del d.lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-quinqies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione delle ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *-quinqies* del d.lgs. 231/2001).

4. Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale ex-d.lgs. 231/01

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25 *-quinqies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. acquisto e/o cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
2. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
3. regolamentazione delle condizioni di lavoro, anche in relazione a manodopera di terzi che svolge attività presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto.

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, le sopra elencate attività vengono svolte da una Funzione di All.coop in stretta collaborazione con la corrispondente Funzione di Gesco s.c.a. (di seguito Gesco).

In ragione di ciò, nell'ambito del suddetto rapporto di collaborazione, i rapporti tra Gesco e All.coop devono essere disciplinati da accordi scritti che prevedano, tra l'altro:

- **l'obbligo da parte della Gesco di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate a All.coop in forza di obblighi di legge;**
- **l'impegno da parte della Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**

- **L'obbligo di ottemperare a eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di All.coop.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di All.coop vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte della Gesco.

5. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Deve esistere il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con partner commerciali che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale. Qualora si intrattengano rapporti con soggetti operanti nelle predette aree, occorre adottare una regolamentazione che preveda:

- la sottoscrizione da parte del fornitore/subfornitore che operi in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di specifiche clausole con cui dichiarino di essere a conoscenza della normativa in tema di reati contro la personalità individuale;
- la previsione nei contratti con fornitori/subfornitori che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di una clausola con la quale si impegnino a non cedere il contratto;
- la previsione nei contratti con fornitori/subfornitori che operino in aree qualificabili come sensibili per i reati contro la personalità individuale di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti/ordini in questione nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra;
- l'adozione e la pedissequa applicazione di una politica aziendale che preveda la corresponsione di salari conformi alle disposizioni della contrattazione collettiva, il rispetto degli orari di lavoro, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro decorose, anche in relazione ai metodi di sorveglianza e natura delle situazioni alloggiative offerte. La politica aziendale deve anche prevedere che detti requisiti siano rispettati – facendosi rilasciare apposita dichiarazione in merito – dai soggetti terzi che prestano servizi presso i siti aziendali sulla base di contratti di appalto.

ALL.COOP S.C.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)**

**REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

PARTE SPECIALE L

Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

PARTE SPECIALE

**IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

SOMMARIO

1. Il reato richiamato dall'articolo 25 - <i>decies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	2
2. Funzione della Parte Speciale	2
3. Le attività sensibili relative al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	2
4. Principi generali di comportamento	3
5. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili	3

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il reato richiamato dall'articolo 25 -decies del D. Lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione del reato (art. 377 -bis c.p.) richiamato dall'art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001, in base al quale:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Trattasi di delitto doloso punito a titolo di dolo generico.

2. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti attuati dagli Organi sociali, dai Dipendenti, dai Collaboratori, nonché dai Consulenti coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione del Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

3. Le attività sensibili relative al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- a) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte, o abbia comunque un interesse, All.Coop s.c.a. (All.Coop);

- b) gestione dei rapporti con i destinatari del Modello chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui sia coinvolta All.Coop;
- c) attività di supporto legale nelle controversie con lavoratori dipendenti.

4. Principi generali di comportamento

All.Coop considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività svolte con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni della società, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di All.Coop; di conseguenza, tutti quelli che svolgono la propria attività per All.Coop, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

In conformità a tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli Organi sociali, dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti di All.Coop (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, anche nella forma del tentativo, la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 -*decies* del d.lgs. 231/2001) al fine di generare un interesse e/o vantaggio per All.Coop;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti in quello ivi considerato (art. 25 -*decies* del d.lgs. 231/2001), possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dell'ipotesi di reato sopra considerata (art. 25 -*decies* del d.lgs. 231/2001) al fine di generare un interesse e/o vantaggio per la società.

5. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle Attività Sensibili

Nel disciplinare le attività sensibili sopra indicate, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- l'obbligo di tutti i destinatari del Modello di avvertire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda

coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

- l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla società in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- ogni Destinatario ha l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da Amministratori, dirigenti, dipendenti o altri terzi operanti per conto della Società (es. Consulenti legali) volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o a indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

REATI AMBIENTALI

PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI

SOMMARIO

1	Le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dal d.lgs. 231/2001	2
1.1	Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152/2006 (c.d. Scarichi di acque reflue industriali)	2
1.2	Art. 256 commi 1, 3, 5, 6, del D. Lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata).....	4
1.3	Art. 257 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006 (Bonifica di siti).....	6
1.4	Art. 258, 4 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari).....	6
1.5	Art. 279, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 (cc.dd. Immissioni nell'aria)	7
1.6	Art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993.....	8
1.7	Inquinamento ambientale (art. 452 –bis c.p.).....	9
1.8	Disastro ambientale (art. 452 –quater c.p.)	9
1.9	Inquinamento ambientale e Disastro ambientale colposi (art. 452 –quinqies c.p.).....	9
2.	Funzione della parte speciale relativa ai reati ambientali.....	9
3.	Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001	10
4.	Principi generali di comportamento.....	10
5.	Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili	12
5.1.	Scarico di acque reflue industriali	12
5.2	Gestione di rifiuti e tracciabilità.....	12
5.3	Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	13
5.4	Immissioni nell'aria	14

PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI

1 Le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dal d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies introdotto nel d.lgs. 231/2001, facendo specifico riferimento alle sole fattispecie che, a seguito dell'analisi dei rischi, risultano potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale in cui opera All.Coop.

1.1 Art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.lgs. 152/2006 (c.d. Scarichi di acque reflue industriali)

L'art. 137 del D.lgs. 152 del 2006 punisce, al suo comma I, *“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”*.

Tuttavia, l'art. 25-undecies del D.lgs 231/2001 individua quali reati presupposto per la sua applicazione **unicamente le condotte individuate ai commi 2, 3, 5, 11 e 13** del medesimo art. 137.

Tali commi, più peculiarmente, sanzionano:

- **(co. 2)** chiunque ponga in essere le condotte descritte al comma 1 (ovvero *“apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”*), quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali **contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152 del 2006** (ad es. Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, etc.);
- **(co.3)** chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, **effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose** comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152 del 2006, **senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente** a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- **(co. 5)** chiunque, **in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5** dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto in oggetto, **nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5** alla parte terza del decreto stesso, **oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1**; sono inoltre previste pene più gravi, qualora **siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A** del medesimo Allegato 5;

- (co. 11) chiunque **non osservi i divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto in oggetto;**
- (co. 13) chiunque **effettui scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti** in materia e ratificate dall'Italia, **salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.**

Con riferimento a quanto sopra, dovrà intendersi:

- per **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 in materia di Dighe (art. 74, lett. ff);
- per **scarichi idrici**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- per **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue¹ scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche² e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74);
- per **sostanze pericolose**: sono quelle comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006. Con particolare riferimento al comma 11 dell'art. 137, si precisa che:

Gli **scarichi sul suolo**, in base all'art. 103, sono vietati tranne nei seguenti casi:

- a) gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati (di cui all'articolo 100, comma 3);
- b) gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

¹ Le **acque reflue** sono tutte quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, diventando quindi inidonee ad un loro uso diretto. Le acque reflue, che sono chiamate anche acque di scarico, in base alla loro origine sono contaminate da diverse tipologie di sostanze organiche ed inorganiche pericolose per la salute e per l'ambiente.

² Sono definite **acque reflue industriali assimilabili alle domestiche**: acque reflue provenienti da installazioni commerciali o produttive che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, possono essere considerate come acque reflue domestiche (art. 101 co. 7 d.lgs 152/06)

- c) gli scarichi di acque reflue urbane e **industriali** per i quali sia stata accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali (a tali scarichi si applicano i limiti fissati dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2, o, in mancanza, quelli della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza; è comunque vietato lo scarico delle sostanze elencate al punto 2.1 di detto allegato 5);
- d) gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in base all'art. 104, sono vietati, tranne nei seguenti casi:

- acque utilizzate per scopi geotermici, quelle di infiltrazione di miniere e cave o quelle pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, nonché quelle di impianti di scambio termico (articolo 104, comma 2);
- acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi (articolo 104, comma 3);
- acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera (articolo 104, comma 4).

Tutte le condotte sopra elencate costituiscono **ipotesi contravvenzionali e, pertanto, risultano punibili sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa.**

1.2 Art. 256 commi 1, 3, 5, 6, del D. Lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata)

Il comma 1 dell'art. 256 punisce *“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216:*

- a)*con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b)*con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi”.*
- Per **rifiuto** si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183).

- Per **raccolta** si intende: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta³, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- Per **recupero** si intende: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto in oggetto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
- Per **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
- Per **rifiuti pericolosi** si intende: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

Il **comma 3 dell'art. 256** stabilisce, invece, "*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.* (omissis)"

- Per **discarica** si intende: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi [ovviamente, "sul suolo o nel suolo", non con altri processi: un inceneritore resta tale e comunque non diventa una discarica] da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno" (art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36/2003)

Il **comma 5 dell'art. 256** punisce invece "*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti*".

- Per **miscelazione dei rifiuti** si intende: la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. L'attività di miscelazione è consentita solo se autorizzata e in presenza di espresse condizioni e requisiti ed è oggetto di controllo. Il rifiuto che risulta dalla miscelazione ha un'apposita classificazione CER.

³ Area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Il **comma 6, primo periodo, dell'art. 256** punisce infine *“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)”*.

- I **rifiuti sanitari** sono disciplinati dal D. Lgs. n. 254/2003.

Tutte le fattispecie di reato sopra elencate costituiscono **ipotesi contravvenzionali** e risultano pertanto **punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa**.

1.3 Art. 257 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006 (Bonifica di siti)

L'art. 257 del decreto in oggetto punisce, al suo primo comma, *“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (omissis), se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”*.

La parte seconda del medesimo comma 1 sanziona, inoltre, il trasgressore *“in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242”*.

Il comma 2 del medesimo art. 257 sanziona, infine, **le medesime condotte di cui al comma 1, qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose**.

- Per **sito** si intende: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.
- Per **concentrazioni soglia di rischio (CSR)** si intendono: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del decreto in oggetto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.
- Per **bonifica** si intende: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Le condotte sopra descritte, trattandosi di ipotesi contravvenzionali, **risultano punibili tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa**.

1.4 Art. 258, 4 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Il 4 comma, secondo periodo, dell'art. 258 del decreto in oggetto punisce, nell'ambito delle *“imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non*

aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a)”, “*chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti*”, ovvero, “*chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto*”.

Tale reato viene punito con la pena prevista dall'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), delitto contro la fede pubblica punito con la reclusione fino a due anni.

La fattispecie in analisi costituisce, pertanto, **un'ipotesi delittuosa**. Il reato in oggetto può essere commesso nell'ambito di **quelle aziende che non aderiscono al SISTRI** (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Qualora venga applicato il SISTRI, il **certificato di analisi dei rifiuti** non è obbligatorio, tranne in tre casi espressamente previsti da apposite disposizioni.

I suddetti tre casi sono contemplati:

- nell'art. 8, comma 1, del DM Ambiente 5 febbraio 1998, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti non pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero;
- nell'art. 7, comma 1, del DM Ambiente 12 giugno 2002 n. 161, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero;
- nell'art. 2 e dell'allegato 3 al DM Ambiente 27 settembre 2010, che prevede l'obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti ammissibili in discarica).

Nell'ambito di tali realtà aziendali il soggetto attivo del reato potrà essere rappresentato dalla persona fisica che fornisca le false informazioni per la predisposizione del certificato, nonché dal soggetto che faccia uso del certificato falso durante il trasporto.

Trattandosi di ipotesi delittuosa, non espressamente contemplata in forma colposa, il reato richiederà, ai fini della sua commissione, un contegno **doloso**.

1.5 Art. 279, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 (cc.dd. Immissioni nell'aria)

L'articolo in oggetto stabilisce, al suo 2 comma “*Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione*”.

Tale condotta diviene rilevante ai fini del D.lgs 231/2001 solamente qualora, come previsto del comma 5 dell'articolo stesso, **il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa**.

Trattasi di reato contravvenzionale punito **tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa**.

1.6 Art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993

L'articolo in analisi prevede una serie di disposizioni relative all'utilizzazione – intesa in senso ampio – dei gas, pericolosi per l'ozono, indicati alla Tabella A della stessa legge n. 549 del 1993.

In particolare, detto articolo stabilisce: *“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.”

Al successivo comma 6, per quel che più qui interessa, è infine stabilito che *“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate”.*

Trattasi dunque di fattispecie contravvenzionale punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

1.7 Inquinamento ambientale (art. 452 –bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione o un deterioramento significativi e misurabili**:

- 1) **delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;**
- 2) **di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.**

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

1.8 Disastro ambientale (art. 452 –quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

1.9 Inquinamento ambientale e Disastro ambientale colposi (art. 452 –quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

2. Funzione della parte speciale relativa ai reati ambientali

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, dai collaboratori, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati, nello svolgimento delle loro funzioni/mansioni/incarichi aventi implicazioni correlate alla normativa ambientale, tengano condotte

conformi alla normativa stessa, al sistema di gestione aziendale adottato dalla società e ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi precedenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i suddetti destinatari – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Società (ad es: organigramma aziendale e schemi organizzativi; regole, procedure e istruzioni operative adottate in tema di qualificazione e scelta dei fornitori).

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate in materia ambientale, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

3. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività sensibili, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 -*undecies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati ambientali.

- Scarico di acque reflue industriali;
- Gestione di rifiuti e tracciabilità degli stessi;
- Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Immissioni nell'aria.

4. Principi generali di comportamento

All.Coop s.c.a. (All.Coop) esercita un impegno costante per la tutela e il rispetto dell'ambiente attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi.

Alla luce di tali presupposti All.Coop si impegna ad adottare, a sostenere e a sviluppare i seguenti obiettivi:

- **rafforzare la coscienza e il senso di responsabilità, nei riguardi dell'ambiente, di tutte le risorse umane promuovendo fra i dipendenti e in generale fra tutte le persone che operano per l'azienda o per conto di essa, un'adeguata conoscenza degli aspetti ambientali che interessano i siti aziendali e che dipendono dalle attività che essi stessi svolgono;**
- **formare e coinvolgere il personale per favorire la diffusione e il miglioramento continuo di comportamenti responsabili verso l'ambiente;**

- **garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti**, in materia ambientale, attraverso l'identificazione e l'accesso alle prescrizioni e alla loro evoluzione nel tempo;
- **perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o eliminare l'inquinamento** e qualora ciò si ritenga impossibile, **ridurre al minimo la produzione di sostanze inquinanti**;
- **adottare prassi di buona gestione delle attività che possono avere un effetto sull'ambiente** al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali;
- **applicare un'attenta gestione dei rifiuti indirizzata al miglioramento dei metodi di stoccaggio, allo smaltimento controllato e a un aumento della percentuale di quelli destinati al riutilizzo/recupero**;
- scegliere le **sostanze pericolose utilizzate con particolare attenzione agli impatti ambientali** che possono provocare;
- **valutare preliminarmente gli effetti ambientali di nuove attività**;
- **ridurre l'utilizzo delle risorse naturali e preservarle**, tenendo conto, quando economicamente praticabile, della possibilità d'impiegare tecnologie pulite;
- **consolidare le modalità di monitoraggio del processo e delle associate emissioni di inquinanti**, dei consumi idrici e dei livelli di rumorosità interni e lungo il perimetro dei siti;
- **prevenire, attraverso la sorveglianza costante delle attività, incidenti ambientali o, in generale, non conformità al sistema di gestione ambientale, intervenendo tempestivamente** per la loro riduzione/rimozione, quando necessario, **anche sulla base di apposite procedure di emergenza**;
- **valutare periodicamente, attraverso gli audit ambientali, la prestazione ambientale dei siti, l'efficienza dei sistemi di gestione ambientale implementati e la loro efficacia rispetto agli obiettivi stabiliti nella politica ambientale in termini di miglioramento continuo**;
- **comunicare a tutte le parti interessate** (istituzionali, pubbliche, private, ecc.) **la presente politica ambientale**, rendendola disponibile con ogni mezzo praticabile;
- **diffondere ai propri fornitori di beni e servizi i principi generali e di azione enunciati da questa politica ambientale chiedendo loro di operare in armonia con essi**;
- **invitare le aziende operanti saltuariamente o sistematicamente nei siti a adeguare i propri comportamenti**, nello svolgimento delle proprie attività, **seguendo le prescrizioni del sistema di gestione ambientale loro destinate**.

Con riferimento a quanto sopra, si rileva che il sistema di Gestione Ambientale di All.Coop s.c.a. è certificato sulla base della normativa ISO 14001:2015.

5. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente par. 9, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

5.1. Scarico di acque reflue industriali

Per quanto concerne l'attività di "*Scarico di acque reflue industriali*" la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- i.** uno scadenziario riportante precisa annotazione di ogni vicenda riguardante le autorizzazioni agli scarichi (prossima scadenza ed esigenza di rinnovo, sospensioni, revoche, modifiche, etc.);
- ii.** l'individuazione dei soggetti responsabili della tenuta di tale scadenziario, con segregazione delle funzioni tra il soggetto adibito all'attività di compilazione-aggiornamento e quello adibito al controllo dello scadenziario stesso.
- iii.** subordinare temporalmente l'effettuazione degli scarichi al possesso di previa e regolare autorizzazione;
- iv.** introdurre sistemi di controllo volti a monitorare il rispetto, nell'effettuazione dello scarico, dei valori limite di cui al comma 5 dell'art. 137 D. Lgs. 152/2006;
- v.** stabilire modalità di verifica periodica sullo stato di conservazione delle reti fognarie;
- vi.** stabilire modalità di controllo sulla qualità degli scarichi e di verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- vii.** Stabilire modalità di controllo operativo delle aree cortilive per evitare potenziali dilavamenti.

5.2 Gestione di rifiuti e tracciabilità

La regolamentazione dell'attività deve prevedere che:

- i.** venga effettuata la classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e, a tal fine, che venga informato e fornita adeguata formazione al personale addetto sulla base delle rispettive attribuzioni;
- ii.** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti vengano affidate esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori. A tal riguardo, in particolare deve essere assicurato che:

- gli operatori economici che svolgono attività di Gestione dei Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento;
 - in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti, in capo alle imprese fornitrici sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati.
- iii.** sia garantita la regolare tenuta del registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto e ai certificati di analisi dei rifiuti siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine, dovranno essere appositamente disciplinate i seguenti aspetti:
- le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico, del formulario di identificazione del rifiuto, e degli altri documenti più sopra citati;
 - i controlli sulla restituzione della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento, regolarmente controfirmata e datata;
 - i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;
 - i presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti e, in particolare, delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali vigenti, garantendo che il deposito temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi (laddove esistenti), nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e avendo altresì cura che non siano effettuate attività non autorizzate di miscelazione di rifiuti.

5.3 Svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

La regolamentazione dell'attività deve prevedere l'implementazione della procedura per la protezione del suolo e del sottosuolo con particolare riferimento:

- i.** al rispetto degli artt. 103 e 104 del D.lgs 152/2006 in materia di scarichi di acque;
- ii.** alla regolamentazione dei comportamenti da tenere in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio di cui all'art. 257 del D.lgs 152/2006.

5.4 Immissioni nell'aria

La regolamentazione dell'attività deve prevedere un sistema di monitoraggio delle emissioni che contempli:

- “valori limite di attenzione” individuati al di sotto dei “valori limite di emissione” fissati dalle leggi vigenti e/o da altri provvedimenti amministrativi;
- in caso di superamento dei “valori limite di attenzione”, una apposita procedura di emergenza;
- in caso di superamento dei “valori limite di emissione” fissati dalla legge, l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità;
- controlli sulla manutenzione degli impianti;
- una procedura di emergenza in caso di blocco dell'impianto.

ALL.COOP S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(D. LGS. N. 231/2001)

REATI TRIBUTARI

PARTE SPECIALE N

Reati Tributari

PARTE SPECIALE – REATI TRIBUTARI

SOMMARIO

1.	I Reati Tributari richiamati dal D. Lgs. 231/2001	2
2.	Funzione della Parte Speciale	8
3.	Le Attività Sensibili.....	8
4.	Principi generali di comportamento.....	11
5.	Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili	13
5.1	Gestione dei processi amministrativo-contabili (gestione delle attività contabili che alimentano le dichiarazioni fiscali).....	16
5.2	Gestione della fiscalità (gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali)	20
5.3	Gestione del ciclo passivo e degli acquisti:	23
5.4	Gestione operazioni straordinarie	25
5.5	Gestione dei cespiti	26
5.6	Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti - Gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica	27
5.7	Gestione del personale:	27
5.8	Gestione dei sistemi informativi.....	28

I REATI TRIBUTARI

1. I Reati Tributari richiamati dal D. Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 - quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è la presentazione di una dichiarazione ai fini fiscali (imposte dirette o IVA) infedele, la cui mendacità consiste nella indicazione di elementi passivi fittizi supportati da fatture o altri documenti che si riferiscono a operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti.

Oggetto materiale del reato sono le fatture o documenti equivalenti; nella definizione di documenti equivalenti rientrano gli altri documenti cui la normativa tributaria attribuisce rilievo probatorio (es: parcelle, note, ricevute fiscali, scontrini fiscali, note di credito e addebito, documenti di trasporto, schede carburanti).

Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.

La fattura (o gli altri documenti) si considera inesistente quando: (i) documenta operazioni in realtà mai avvenute, in tutto o in parte, (ii) documenta operazioni in realtà avvenute tra soggetti diversi da quelli risultanti dalla fattura medesima. Oggetto della repressione è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

A livello di casistica, elemento caratterizzante la fattispecie in questione è la presenza (sia che il rapporto fraudolento si instauri tra due soggetti, sia che venga organizzata una frode strutturata in cui

PARTE SPECIALE N

Reati Tributari

intervengono più soggetti, c.d. frodi carosello) di società, emittenti la sopra descritta documentazione fiscale, prive di reale operatività (es: in fase di dismissione della attività produttiva; già cessate; prive di magazzini, sedi operative, dipendenti e veicoli; prive di una struttura societaria e/o di una contabilità generale; auto-dichiaratesi falsamente esportatori abituali).

L'emissione di fatture (o altri documenti) inesistenti può avvenire anche tra soggetti aventi una struttura operativa reale e consolidata. In tali casi rileva, ad esempio, la irragionevolezza dei corrispettivi (sovrapprezzamento), oppure la effettiva cessione di quantitativi di merce inferiori a quelli attestati in fattura, oppure la descrizione dell'oggetto della fattura caratterizzata da estrema genericità.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è la presentazione di una dichiarazione ai fini fiscali (imposte dirette o IVA) infedele, la cui mendacità consiste nella indicazione di (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, (ii) elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi supportati dalla utilizzazione di mezzi fraudolenti (differenti da quelli previsti dall'art. 2 di cui sopra) idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Nell'ipotesi dell'art. 3, l'artificiosità è data dal compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero dall'essersi avvalsi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti.

La decidualità dell'art. 3 rispetto all'art. 2, fa sì che non rilevino ai fini del reato in questione le ipotesi di inesistenza materiale e/o giuridica dell'operazione sottostante.

Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.

La punibilità del reato è limitata al superamento congiunto delle seguenti soglie di punibilità: (a) l'imposta evasa, è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30 mila; (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore euro un milione cinquecentomila; ovvero se

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30 mila.

A livello di casistica, rileva (i) il rilascio da parte di professionista abilitato di un mendace visto di conformità o di un'infedele certificazione tributaria attestante la veridicità della dichiarazione, (ii) versamenti di denaro tra società basati su finti preliminari di vendita, (iii) fraudolente cessioni di quote azionarie, (iv) fraudolente operazioni di svalutazione del valore di partecipazioni in società, (v) omessa annotazione in contabilità di una fattura attiva (emessa nei confronti di X) "sostituita" da altra fattura (emessa nei confronti di Y), di importo più basso, cui viene data la stessa numerazione che sarebbe toccata alla prima, (vi) utilizzazione di conti correnti o depositi accesi a nome di terzi per depositare le somme relative a operazioni non registrate in contabilità, (vii) occultamento di merci in locali diversi dal magazzino, (viii) tenuta di una «doppia contabilità», (ix) ricorso a negozi simulati, della falsa intestazione di beni, (x) interposizione fittizia di persona, (xi) costituzione di società di comodo, (xii) intestazione a prestanome o a nomi di fantasia di conto correnti bancari o libretti al portatore sui quali far confluire i corrispettivi sottratti all'imposizione.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni insistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Trattasi di condotta speculare a quella descritta con riferimento all'art. 2. Presupposto del reato è la emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato si configura esclusivamente se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA.

È un reato di mero pericolo; pertanto, non è necessario che sia stato conseguito il risultato dell'evasione fiscale; dunque, la effettiva utilizzazione dei documenti falsi emessi. Il reato si consuma con la semplice emissione o rilascio.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Presupposto del reato è l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Oggetto materiale del reato sono le scritture contabili (es: libro giornale, registri IVA, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili) e documenti (es: fatture attive o passive, ricevute fiscali, scontrini fiscali, note di credito e addebito, documenti di trasporto).

Il reato si configura se viene dimostrato che il comportamento è stato attuato al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA ovvero consentire a terzi l'evasione.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

La norma prevede due diverse fattispecie di reato.

Presupposto della prima fattispecie (comma 1) è l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La condotta ha natura commissiva e non richiede quale presupposto che la procedura esecutiva sia già stata promossa, ma soltanto la preesistenza del debito al cui inadempimento è finalizzata. L'interesse tutelato è la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del contribuente.

Oggetto materiale del reato sono: (i) l'alienazione simulata, ovvero ogni trasferimento del diritto di proprietà di un bene, tanto a titolo di vendita che di donazione, permuta, ecc., tramite il quale il soggetto intende perseguire lo scopo di sottrarre il bene al fisco senza peraltro perderne la disponibilità; (ii) il compimento di altri atti fraudolenti, ovvero ogni atto, giuridico o materiale, connotato da frode, idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva (es: occultamento dei beni).

Presupposto della seconda fattispecie (comma 2) è l'avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare o del procedimento che conduce alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La condotta che realizza il reato consiste nell'indicare nella documentazione presentata ai fini delle già menzionate procedure elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila. La finalità è quella di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Come casistica si indica: (i) costituzione di un trust senza reale spossessamento dei beni, (ii) cessione simulata di avviamento commerciale, (iii) cessione in prossimità degli esiti di una verifica fiscale di immobili o quote societarie a soggetti conniventi, (iv) messa in atto di più operazioni di cessione di aziende e di scissioni societarie simulate, (v) cessione a ad altre società riconducibili alla medesima proprietà di ramo d'azienda senza reale mutamento dell'utilizzatore.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001).

In virtù delle "pre-condizioni" sopra richiamate, la fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall'intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la "rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 74/2000, nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

In altri termini, occorre che la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia connessa al territorio di due o più Stati membri e inserita in un sistema fraudolento per cui il reato sia commesso in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia di materialità complessiva di dieci milioni di euro di imposta evasa.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Anche tale delitto, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, è stato incluso, dall'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020, nel novero dei reati presupposto ex art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

La norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti "non spettanti" (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti "inesistenti" (co. 2), ferma restando, per entrambe la soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

È "non spettante" il credito che "pur certo nella sua consistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario" (Cass. pen., Sez. III, n. 36393/2015), mediante esposizione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

La dottrina più autorevole ha, in proposito, osservato che, stante la formulazione della disposizione incriminatrice, il concetto di "non spettante" deve essere riferito alla procedura di compensazione, risultando, quindi, "non spettanti", ai sensi della norma, soltanto quei crediti che "non spettano in compensazione", così escludendo dalla fattispecie delittuosa i crediti che, pur non potendo formare oggetto di compensazione (in quanto non rientranti tra i crediti compensabili ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 ovvero esclusi da altre disposizioni, si pensi ai crediti per i quali è stato richiesto il separato rimborso in dichiarazione ovvero con apposita istanza), risultino comunque "spettanti".

È, invece, “inesistente” il credito artificiosamente costruito o rappresentato, che, come tale, non trova alcun riscontro nel mondo giuridico.

2. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

3. Le Attività Sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 -*quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001:

- Gestione dei processi amministrativo-contabili (gestione delle attività contabili che alimentano le dichiarazioni fiscali):
 - Gestione della contabilità generale
 - Gestione contabilità incassi
 - Gestione contabilità fornitori

- Gestione contabilità cespiti
- Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economico-finanziaria della Società
- Gestione della piccola cassa
- Gestione tesoreria
- Gestione della fiscalità (gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali):
 - Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale
 - Gestione e monitoraggio del calendario fiscale
 - Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette
 - Gestione della compilazione e dell’invio telematico delle dichiarazioni
- Gestione del ciclo attivo:
 - Accredimento clienti
 - Negoziazione e sottoscrizione contratti
 - Gestione contratti
 - Gestione del recupero crediti
- Gestione del ciclo passivo e degli acquisti:
 - Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi
 - Negoziazione e stipula di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi
 - Gestione dei contratti di acquisto di beni, lavori e servizi
- Gestione operazioni straordinarie:
 - Identificazione delle operazioni e dei relativi presupposti di carattere strategico, economico e finanziario (razionale dell'operazione), negoziazione e stipula dei relativi contratti e successiva realizzazione

- Gestione dei cespiti:
 - Negoziazione, autorizzazione e gestione delle operazioni relative ai cespiti
- Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti:
 - Approvazione, stipula e verifica della sponsorizzazione/liberalità
- Gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica
 - Gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica

- Gestione del personale:

Gestione amministrativa del personale:

- Apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente
- Autorizzazione delle richieste di ferie/straordinari
- Pagamento stipendi/bonus/premi
- Gestione cedolini/buste paga

Gestione note spese del personale:

- Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d'importo
- Autorizzazione della spesa
- Rendicontazione
- Verifica delle spese e della correlata documentazione giustificativa
- Rimborso delle spese sostenute

- Gestione dei sistemi informativi:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informativi
- Attribuzione delle credenziali di accesso e gestione delle stesse
- Accesso al sistema contabile.

Come evidenziato nella Parte Generale del presente Modello, le sopra elencate attività vengono svolte da una Funzione di All.coop in stretta collaborazione con la corrispondente Funzione di Gesco s.c.a. (di seguito Gesco).

In ragione di ciò, nell'ambito del suddetto rapporto di collaborazione, i rapporti tra Gesco e

All.coop devono essere disciplinati da accordi scritti che prevedano, tra l'altro:

- **l'obbligo da parte della Gesco di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate a All.coop in forza di obblighi di legge;**
- **l'impegno da parte della Gesco di rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali, le regole di comportamento e il Modello, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;**
- **l'obbligo di ottemperare a eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza di All.coop.**

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte e deve essere previsto come possibile causa di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Organismo di Vigilanza di All.coop vigilerà sull'effettiva applicazione delle suddette clausole da parte della Gesco.

4. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi generali.

È vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art 25 -*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) porre in essere operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti attraverso documenti falsi o mezzi fraudolenti (condotte ingannevoli) al fine di evadere le imposte;
- b) porre in essere operazioni o alienazioni simulate o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni al fine di sottrarre tali beni al fisco;
- c) registrare e utilizzare fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, o documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte;
- d) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
- e) occultare o distruggere scritture contabili o documenti obbligatori, per evadere le imposte o consentire l'evasione a terzi;
- f) indicare in dichiarazione elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi o elementi passivi, crediti o ritenute fittizi per evadere le imposte;
- g) indicare, in sede di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali, per ottenere un pagamento inferiore delle somme dovute;
- h) presentare dichiarazioni fiscali mendaci per evadere le imposte;
- i) sottrarre beni al pagamento delle imposte.

A tal proposito, è fatto obbligo di:

- redigere, fornire o trasmettere all'amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e

comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società;

- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- illustrare dati e informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.

5. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

Nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento:

- predisposizione, applicazione e aggiornamento costante di un sistema aziendale strutturato di gestione e di controllo del rischio fiscale, avendo altresì cura di svolgere apposita e reiterata formazione al riguardo nei confronti delle funzioni/uffici interessati;
- definizione di procedure operative che (i) consentano di rilevare il rischio fiscale (es. la possibile violazione di una norma tributaria o l'incertezza interpretativa della stessa, o l'inerenza e deducibilità di un costo) e la portata del medesimo rischio e (ii) prevedano le azioni (es. verifica con gli organi/funzioni di controllo o con un fiscalista esterno) da porre in essere al fine di presidiare il rischio e prevenire eventi pregiudizievoli (es. accertamento tributario), sotto il coordinamento di un responsabile;

- applicazione rigorosa delle procedure di selezione, verifica e controllo (anche periodico) dei fornitori;
- applicazione rigorosa delle procedure di verifica sull'effettiva e documentata esecuzione delle operazioni con i fornitori e sulla congruità ed effettività dei corrispettivi;
- verifiche sulla effettività e concretezza delle operazioni effettuate e contabilizzate, dei soggetti in relazione alle stesse effettivamente coinvolti e della relativa documentazione. A tale proposito, potrebbero essere valutati come potenziali indicatori di un illecito: (i) prezzi non in linea con quelli di mercato, (ii) difficoltà nell'identificare la controparte (es. all'estero) e nell'accertare la relativa operatività (fatturato, dipendenti, ecc.), (iii) oggetto sociale della controparte non coerente con l'operazione effettuata, (iv) assenza di corrispondenza commerciale con la controparte o di altri elementi che provino l'esistenza di un rapporto con la stessa;
- verifiche sul prezzo dei beni acquistati e fatturati che deve essere in linea con quello di mercato o, se diverso, deve essere adeguatamente giustificato;
- previsione di meccanismi di doppia autorizzazione per eventuali operazioni con fornitori gestite «in deroga» rispetto alle procedure ordinarie;
- applicazione rigorosa delle procedure di verifica sulla regolarità dei flussi finanziari e sulla corrispondenza tra controparti contrattuali, fatture e pagamenti/incassi, compreso il monitoraggio dei conti correnti e verifica di eventuali pagamenti anticipati;
- segregazione dei compiti, anche a livello di sistemi informatici, tra chi gestisce la contabilità fornitori/clienti e chi effettua i relativi pagamenti/incassi nonché in relazione a chi gestisce l'operazione e chi la firma, autorizza o controlla;
- verifica preventiva della correttezza e della completezza dei dati contabili e dei relativi documenti giustificativi; verifica delle registrazioni effettuate (es. in relazione a casi di duplicazione di ordini di acquisto), sia documentale che informatica; monitoraggio periodico

delle fatture ricevute e delle fatture emesse, anche da parte di soggetti terzi;

- pagamento delle fatture solo previa verifica dell'esistenza di un ordine di acquisto approvato e dell'effettuazione dell'operazione (ad es. evidenza del bene/servizio ricevuto);
- adozione di un sistema di archiviazione della documentazione, che garantisca l'impossibilità di modifica/distruzione dei documenti e dati conservati (se non con apposita evidenza e autorizzazione) e l'accesso agli stessi solo agli autorizzati;
- formazione del personale in ordine alla corretta gestione delle attività amministrativo-contabili, nel rispetto dei principi contabili adottati e delle normative applicabili; formazione del personale sulle normative fiscali, sulle relative prassi e circolari ministeriali e sulla giurisprudenza tributaria;
- tracciabilità, secondo principi di trasparenza, delle attività effettuate, assicurando l'individuazione e ricostruzione delle fonti da cui provengono i documenti, i dati e gli elementi informativi utilizzati per il calcolo delle imposte, e dei controlli svolti a supporto dei calcoli eseguiti e delle valutazioni effettuate;
- attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze secondo criteri di separazione dei compiti;
- verifica specifica e valutazione, in sede di determinazione del reddito d'esercizio, delle variazioni in aumento e/o in diminuzione rispetto al dato civilistico; monitoraggio e controllo del calcolo delle imposte e delle dichiarazioni fiscali, anche da parte di soggetti terzi (con incarico formalizzato e debitamente autorizzato) adeguatamente selezionati; definizione dell'iter di approvazione delle dichiarazioni fiscali e delle funzioni coinvolte;
- coordinamento tra area fiscale e area operazioni straordinarie; monitoraggio posizione fiscale e azionamento cautele e limitazioni nelle operazioni straordinarie in caso di esistenza di pendenze fiscali rilevanti.

Più nello specifico, ai fini dell'attuazione dei principi generali contenuti nella parte generale del

presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al par. 5, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di cui al precedente par. 3, dovranno essere osservati anche i seguenti principi specifici di riferimento.

5.1 Gestione dei processi amministrativo-contabili (gestione delle attività contabili che alimentano le dichiarazioni fiscali)

– Gestione della contabilità generale

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione del piano dei conti.
- Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali.
- Coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti al fine di garantire la completezza e accuratezza dell'individuazione delle casistiche che richiedono la determinazione e contabilizzazione di scritture di rettifica/integrazione/assestamento e del calcolo alla base della determinazione del valore delle stesse.
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento.
- Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, l'approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate.
- Conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.

– **Gestione contabilità incassi**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti/controparti contrattuali, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica [in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio: coordinate bancarie del cliente), definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni (ad esempio: azienda operante in Italia con conti correnti all'estero)]; (ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi; (iii) le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate).
- Previsione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti).
- Verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto, nonché rispetto alla prestazione effettuata.
- Definizione di criteri e modalità per il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l'eventuale stralcio.

– **Gestione contabilità fornitori**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica [in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio, IBAN), definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni (ad esempio: azienda operante in Italia con conti correnti all'estero)]; (ii) la

separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti; (iii) le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate).

- Documentazione e tracciabilità dell'attestazione fornita dalla/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento circa l'effettivo ricevimento della prestazione.
- Verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura sulla base di quanto contrattualmente pattuito.
- Verifica della correttezza delle registrazioni contabili svolte.
- Verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute.

– **Gestione contabilità cespiti**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Verifica della corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili.
- Verifica della corretta rilevazione contabile degli ammortamenti.
- Verifica del rispetto della procedura di dismissione ed eliminazione dei cespiti.

– **Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economico-finanziaria della Società - Gestione della piccola cassa**

Per la regolamentazione delle due predette Attività si rinvia ai Protocolli di Controlli indicati nella Parte Speciale C (Reati Societari) con riguardo alle medesime fattispecie.

– **Gestione tesoreria**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

Gestione degli incassi:

- Verifica periodica e tempestivo aggiornamento di coordinate bancarie non corrette e/o incomplete.
- Verifica della corretta imputazione della partita al cliente/alla controparte contrattuale.
- Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori.
- Analisi periodica delle anomalie (es.: stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Gestione dei pagamenti:

- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti.
- Verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, prestazione ricevuta e fattura.
- Verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura.
- Verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile.
- Verifica del divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.
- Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori.
- Analisi periodica delle anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede

della banca di appoggio).

- Verifica della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.

5.2 Gestione della fiscalità (gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali)

– Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione del recepimento delle eventuali novità e modifiche sul piano normativo in materia fiscale.

– Gestione e monitoraggio del calendario fiscale

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione, gestione e diffusione di uno scadenziario fiscale.
- Monitoraggio circa il rispetto delle scadenze.

– Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Verifiche circa eventuali scostamenti sul risultato ante imposte rispetto agli esercizi precedenti e successiva analisi nel caso di scostamenti significativi.
- Verifica della correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette.
- Verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla società quale sostituto d'imposta.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022

- Verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale.
- Verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA effettuate.
- Analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile.
- Verifiche successive circa la corretta contabilizzazione delle imposte.
- Verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta.
- Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa fiscale di riferimento, in relazione alle attività tipiche aziendali, nonché per le operazioni di natura straordinaria.

– **Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli.
- Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti aziendali abilitati.
- Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.

5.2 Gestione del ciclo attivo:

– **Accreditamento clienti/controparti contrattuali**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento della clientela/delle controparti contrattuali, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale e di solidità economico-finanziaria e attendibilità commerciale (anche con riferimento a soci e organi gestori, parti correlate, giurisdizione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse), con la contestuale definizione delle modalità con cui effettuare tali verifiche (es. tramite verifica delle visure camerali o database specializzati).
- Previsione delle modalità di aggiornamento dell'accreditamento della clientela/delle controparti contrattuali finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.
- Identificazione dei soggetti responsabili della valutazione degli eventuali "red flag" evidenziati dall'analisi.

– **Gestione contratti**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Formalizzazione degli elementi contrattuali sottostanti l'operazione di vendita (i.e. termini di pagamento, quantità minime, tempi di consegna).
- Approvazione dei contratti da parte di soggetti aziendali abilitati.
- Definizione dei flussi autorizzativi funzionali all'applicazione di scostamenti rispetto alle politiche commerciali approvate (ad esempio, riconoscimento di termini contrattuali maggiormente favorevoli per il cliente/la controparte contrattuale).
- Attestazione circa la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti.
- Definizione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti).

- Verifica della completezza e accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto, nonché rispetto alle prestazioni erogate.

– **Gestione del recupero crediti**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione delle modalità di gestione degli incassi e di monitoraggio dello scaduto.
- Definizione degli interventi di gestione ordinaria del credito (ad esempio, gestione di: solleciti, escussione garanzie, piani di rientro, ecc.);
- Identificazione dei criteri, delle modalità e dei livelli approvativi per la svalutazione e lo stralcio dei crediti.

5.3 Gestione del ciclo passivo e degli acquisti:

– **Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dell'albo fornitori.
- Effettuazione di attività di verifica preventiva/accreditamento/qualifica, volte a verificare la sussistenza di caratteristiche tecnico professionali, di solidità economico-finanziaria e di onorabilità, al fine dell'inserimento del fornitore all'interno dell'albo fornitori qualificati (anche attraverso un'analisi dettagliata e puntuale di visura e bilancio).
- Identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
- Svolgimento di specifici controlli sulle controparti volti a verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento" (con particolare riferimento alle liste relative ai soggetti aventi residenza fiscale in particolari giurisdizioni).

- Definizione di modalità di aggiornamento dello stato di qualifica finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari.
 - **Negoziazione e stipula di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità, con la necessaria segregazione dei compiti tra i soggetti incaricati di predisporre e autorizzare le richieste di acquisto e i soggetti che sottoscrivono il contratto.
- Identificazione di modalità per la definizione e approvazione delle *vendor list*, ivi inclusi idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori inclusi nelle stesse.
- Definizione di criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto.
- Previsione di criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento.
- Utilizzo di previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del fornitore e che consentano alla società di recedere e/o risolvere e/o sospendere il contratto in essere, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti reputazionali e di moralità professionale verificati in sede di qualifica e aggiudicazione del contratto.

– **Gestione dei contratti di acquisto di beni, lavori e servizi**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento con indicazione di ruolo e compiti assegnati.
- Autorizzazione da parte di posizioni aziendali abilitate, diverse della/e funzione/i aziendale/i

responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento, in caso di modifiche, integrazioni e/o rinnovi dello stesso contratto.

- Tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio svolte della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento in relazione alla corretta esecuzione dei contratti di acquisto di beni, lavori e, servizi.
- Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni dei lavori, dell'avvenuta consegna dei beni [verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato con la previsione di tolleranze massime] della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di acquisto.
- Formalizzazione per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, dell'esistenza di vizi, difformità e/o difetti dei beni, lavori o servizi forniti, delle relative denunce e contestazioni.
- Verifica dei termini e delle condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento.

5.4 Gestione operazioni straordinarie

- **Identificazione delle operazioni e dei relativi presupposti di carattere strategico, economico e finanziario (razionale dell'operazione), negoziazione e stipula dei relativi contratti e successiva realizzazione**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali.
- Verifica della corrispondenza tra la proposta dell'operazione autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali.
- Autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati.

- Approvazione del soggetto che ha approvato la proposta di realizzazione dell'operazione in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato.
- Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento.
- Realizzazione di attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di realizzazione dell'operazione approvata e quanto realizzato.

5.5 Gestione dei cespiti

– Negoziazione, autorizzazione e gestione delle operazioni relative ai cespiti

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione del cespite ad opera delle competenti funzioni aziendali.
- Verifica della corrispondenza tra la proposta di acquisizione/dismissione del cespite autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali.
- Valutazione (perizia) del cespite da acquisire/dismettere.
- Autorizzazione del contratto da parte dei soggetti aziendali abilitati.
- Approvazione del soggetto incaricato di approvare la proposta di acquisizione/dismissione del cespite in caso di modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato.
- Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di acquisizione/dismissione del cespite, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento.

- Realizzazione di attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di acquisizione/dismissione del cespite approvata e quanto realizzato.

5.6 Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti - Gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica

Per la regolamentazione delle due predette Attività si rinvia ai Protocolli di Controlli indicati nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione) con riguardo alle medesime fattispecie.

5.7 Gestione del personale:

Gestione amministrativa del personale:

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Identificazione delle modalità di apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente.
- Autorizzazione delle richieste di ferie / straordinari.
- Verifica della completezza e accuratezza delle buste paga.
- Autorizzazione all'esecuzione del pagamento degli stipendi e degli eventuali premi o *bonus*.
- Verifica della coerenza tra bonifici effettuati al personale e cedolini (per valore totale).

Gestione note spese del personale:

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d'importo.
- Definizione delle modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello

scopo della spesa.

- Verifica delle spese sostenute da dipendenti e amministratori e della correlata documentazione giustificativa.
- Definizione delle modalità di approvazione dei resoconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute.

5.8 Gestione dei sistemi informativi

- **Gestione e utilizzo dei sistemi informativi e Attribuzione delle credenziali di accesso e utilizzo delle stesse**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Previsione di una procedura ad *hoc* per l'utilizzo dei sistemi informativi, con indicazione – *inter alia* – del processo di attribuzione delle credenziali di accesso e di gestione delle stesse.
- Esecuzione periodica di back-up al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati.

- **Accesso al sistema contabile**

La regolamentazione dell'Attività deve prevedere:

- Autorizzazione all'accesso al sistema contabile solo al personale autorizzato in conformità alla distribuzione delle mansioni attribuite.
- Tracciabilità delle attività svolte dagli utenti nel sistema contabile adottato.